

 PREVIDIR Fondo di Assistenza Integrativa	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 2 DI 117	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

INDICE

1. FINALITA'	5
2. DEFINIZIONI	5
3. RIFERIMENTI	6
4. PREMessa: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	6
— LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PER REATI COMMESSI NEL LORO INTERESSE E/O A LORO VANTAGGIO	6
— PRESUPPOSTI PER L'ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	7
5. FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI PREVIDIR	8
— FUNZIONE DEL MODELLO	8
— ADOZIONE DEL MODELLO	9
— MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO	9
— RESPONSABILITÀ ASSEGNATE DAL MODELLO	9
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI PREVIDIR	9
— STRUTTURA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	9
— FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	10
— OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	10
7. MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO	11
— MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	11
— LA TIPOLOGIA DEI REATI PRESUPPOSTO CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	11
— LE AREE A RISCHIO	12
— PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO	12
— I PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO	13
— MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO SOCIETARI	13
— LA TIPOLOGIA DEI REATI PRESUPPOSTO SOCIETARI	13
— LE AREE A RISCHIO	14
— PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO	14
— I PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO	15
— MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO TRIBUTARI	15
— LA TIPOLOGIA DEI REATI PRESUPPOSTO TRIBUTARI	15
— AREE DI RISCHIO	16
— PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO	17
— I PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO	18
— MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	18
— LA TIPOLOGIA DEI REATI PRESUPPOSTO	18
— LE AREE A RISCHIO	18

 PREVIDIR Fondo di Assistenza Integrativa	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 3 DI 117	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

–	PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL’INTERNO DELLE AREE A RISCHIO	19
–	I PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL’INTERNO DELLE AREE A RISCHIO	21
–	MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICLAGGIO.....	22
–	LA TIPOLOGIA DEI REATI PRESUPPOSTO	22
–	PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL’INTERNO DELLE AREE A RISCHIO	22
–	MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI REATI INFORMATICI.....	22
–	LA TIPOLOGIA DEI REATI PRESUPPOSTO	22
–	AREE DI RISCHIO	23
–	PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL’INTERNO DELLE AREE A RISCHIO	23
–	I PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL’INTERNO DELLE AREE A RISCHIO	23
–	MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE.....	23
–	LA TIPOLOGIA DEI REATI PRESUPPOSTO	23
–	PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL’INTERNO DELLE AREE A RISCHIO	24
–	I PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL’INTERNO DELLE AREE A RISCHIO	24
–	MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO IN MATERIA AMBIENTALE.....	24
–	LA TIPOLOGIA DEI REATI PRESUPPOSTO	24
–	LE AREE A RISCHIO.....	24
–	PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL’INTERNO DELLE AREE A RISCHIO	24
–	I PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL’INTERNO DELLE AREE A RISCHIO	25
–	MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO IN MATERIA DI SELEZIONE ASSUNZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO E DEI COLLABORATORI ESTERNI	25
–	LA TIPOLOGIA DEI REATI PRESUPPOSTO	25
–	IL PERSONALE	25
–	<i>Selezione</i>	25
–	<i>Formazione ed informativa</i>	26
–	I COLLABORATORI ESTERNI.....	26
–	<i>Selezione</i>	26
–	<i>Formazione, informativa e obblighi in capo ai collaboratori esterni</i>	27
–	LE AREE A RISCHIO.....	27
	SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO	27
	WHISTLEBLOWING – TUTELA DEL DIPENDENTE E/O DEL COLLABORATORE CHE SEGNALE ILLECITI –	
	ART. 6, COMMA 2-BIS DEL D.LGS.231/2001.....	28
	CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	30
	SANZIONI DISCIPLINARI.....	30
–	PRINCIPI GENERALI	30
–	SANZIONI PER I DIPENDENTI.....	30
–	SANZIONI PER I DIRIGENTI	31
–	SANZIONI PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO SINDACALE.....	32
–	SANZIONI PER LE “TERZE PARTI”	32
	COMPITI.....	33
–	CONSIGLIO DIRETTIVO.....	33
–	ORGANISMO DI VIGILANZA	33
–	RESPONSABILE AZIENDALE PER L’APPLICAZIONE DEL MODELLO (DIRETTORE)	34

 PREVIDIR Fondo di Assistenza Integrativa	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 4 DI 117	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

– RESPONSABILE RISORSE UMANE	34
– RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	35
– RESPONSABILE DI UNITÀ ORGANIZZATIVA	35
– DIPENDENTE	35
– DIPENDENTE ASSEGNATO A AREE A RISCHIO PER REATI CONTRO LA PA E CORRUZIONE FRA PRIVATI	36
– DIPENDENTE ASSEGNATO A MANSIONI NELL'AMBITO DELLE AREE A RISCHIO PER REATI SOCIETARI	37
– DIPENDENTE ASSEGNATO A MANSIONI NELL'AMBITO DELLE AREE A RISCHIO PER REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	38

 PREVIDIR Fondo di Assistenza Integrativa	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 5 DI 117	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

1. FINALITA'

Le finalità del documento sono:

- Definire il Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito il “**Modello**”) adottato dal FONDO ASSISTENZA - PREVIDIR (di seguito “**PREVIDIR**” o “**il Fondo**”) al fine di garantire condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività. Il Modello si affianca al Codice Etico e di Comportamento di PREVIDIR ed ha la funzione di prevedere un sistema di procedure per prevenire la commissione dei Reati presupposto previsti nel D. Lgs. 231/01.
- Definire le competenze e le procedure per l’attuazione del Modello.

2. DEFINIZIONI

Modello di Organizzazione e Gestione	Sistema organizzativo di procedure e protocolli volti a prevenire comportamenti costituenti rischio di commissione dei Reati presupposto delle specie previste dal D.Lgs. 231/01 (vedi [RIF1]). Tale modello prevede misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. La prima edizione del Modello adottato da PREVIDIR è stata approvata dal Consiglio Direttivo in data 20/07/2018. La seconda emissione è stata approvata in data 01/08/2022.
Reati	Sono i Reati presupposto la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di PREVIDIR, per effetto del D. Lgs. 231/01 (vedi [RIF1]). Nella redazione del Modello, fra quelli previsti dal D. Lgs. 231/01, sono state identificate le seguenti principali categorie di reati, così come aggiornati dalle modifiche legislative fino al mese di dicembre 2023: <ul style="list-style-type: none"> – Reati contro la Pubblica Amministrazione – Reati societari – Reati tributari – Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio – Reati informatici – Reati commessi con violazione delle norme sul diritto di autore anche attraverso l’uso di comunicazioni elettroniche – Reati ambientali

 PREVIDIR Fondo di Assistenza Integrativa		PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa		PAG. 6 DI 117	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231			DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

Organismo di Vigilanza	È un organismo nominato dal Fondo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. In Previdir è stato istituito un organo monocratico di vigilanza.
Responsabile aziendale per l'applicazione del Modello	Si tratta della figura aziendale designata dal Consiglio Direttivo quale punto di riferimento per l'applicazione del Modello nell'ente e con funzione di supporto nell'interpretazione dello stesso.

3. **RIFERIMENTI**

[RIF1]	D.Lgs. 8/6/2001 n. 231 e s.m.i. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, della società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
[RIF2]	Codice Etico e di Comportamento di PREVIDIR

REGOLE

4. **PREMESSA: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

- **LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PER REATI COMMESSI NEL LORO INTERESSE E/O A LORO VANTAGGIO**

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001 (qui di seguito denominato "**il Decreto**"), dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, della società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*".

Con il Decreto è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli enti (ad es. società, associazioni, consorzi, ecc., qui di seguito denominati "**gli Enti**") per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi, dai seguenti soggetti:

- i) persone fisiche che hanno funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (ad es. amministratori, direttori, ecc.), nonché persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli Enti;
- ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al precedente punto (ad es. dipendenti, agenti, collaboratori, ecc.).

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso - materialmente - il reato e si può configurare anche per reati commessi all'estero.

I tipi di reato la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico degli enti sono in sostanza - allo stato - i seguenti (qui di seguito denominati "**i Reati presupposto**"):

- i) reati contro la Pubblica Amministrazione (ad es. corruzione, concussione, truffa ai danni dello stato, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ecc.);
- ii) reati contro la fede pubblica (ad es. falsificazione e/o alterazione di monete, ecc.);

Questo documento è di proprietà del Fondo Assistenza Previdir. Copie non firmate non sono ufficiali

 PREVIDIR Fondo di Assistenza Integrativa	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 7 DI 117	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

- iii) reati societari (ad es. corruzione tra privati, ecc.);
- iv) reati tributari (ad es. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ecc.);
- v) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ad es. associazioni sovversive, ecc.);
- vi) reati concernenti il riciclaggio, incluso il trasferimento fraudolento di valori ;
- vii) reati contro la personalità individuale;
- viii) reati concernenti intralcio alla giustizia;
- ix) reati concernenti pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- x) reati concernenti l'abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato;
- xi) delitti transnazionali come definiti dalla legge 16/3/2006 n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15/11/2000 ed il 31/5/2001"
- xii) reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- xiii) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- xiv) delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- xv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore anche attraverso l'uso di comunicazioni elettroniche;
- xvi) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- xvii) reati ambientali, incluso abbandono di rifiuti, inquinamento ambientale, disastro ambientale;
- xviii) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e relative sanzioni accessorie;

Tra le sanzioni previste a carico degli enti, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, oltre alle sanzioni pecuniarie sino ad un importo massimo di euro 1.549.370,70.

In allegato 20 è possibile consultare l'elenco dettagliato dei reati presupposto, dell'ammontare delle sanzioni e la tipologia delle misure interdittive previste per i singoli reati.

– **PRESUPPOSTI PER L'ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI**

La responsabilità dell'ente è esclusa nel caso in cui ricorrano tutti i seguenti presupposti (v. art. 6 comma primo del Decreto):

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei Reati presupposto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i Reati presupposto (qui di seguito denominato "il Modello");

	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 8 DI 117	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

- b) le persone fisiche che hanno commesso i Reati presupposto hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- c) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (qui di seguito "l'**Organismo di Vigilanza**");
- d) non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, il Modello deve avere il seguente contenuto (v. art. 6 comma secondo del Decreto):

1. individuare le attività in cui esiste il rischio che vengano commessi i Reati presupposto;
2. prevedere specifici protocolli (qui di seguito "i **Protocolli**") per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente al fine di prevenire la commissione dei Reati presupposto;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie al fine di prevenire la commissione dei Reati presupposto;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello.

5. FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI PREVIDIR

– FUNZIONE DEL MODELLO

Al fine di garantire condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività, PREVIDIR ha ritenuto di adottare ed attuare il presente Modello.

Il Modello è stato predisposto da PREVIDIR tenendo presente, oltre alle disposizioni del Decreto, le linee guida approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002, come integrate in data 7 luglio 2002, 3 ottobre 2002, 24 maggio 2004, 31 marzo 2008, marzo 2014 e giugno 2021.

La funzione del Modello è quella di prevedere un sistema di procedure per prevenire la commissione di alcune tipologie di reato fra quelli previsti dal D. Lgs. 231/01, reputate maggiormente a rischio in relazione all'attività svolta da PREVIDIR, ed in particolare dei Reati presupposto indicati nella tabella delle Definizioni.

In particolare, il Modello ha le seguenti finalità:

- i) rendere consapevoli coloro che svolgono "attività a rischio" di poter incorrere, in caso di violazione delle procedure previste dal Modello, in illeciti sanzionabili sia sul piano penale (per l'autore del reato) che amministrativo (per la società);
- ii) ribadire che comportamenti contrari alle norme di legge ed ai principi etici adottati da PREVIDIR in conformità al Codice Etico e di Comportamento sono fermamente condannati dalla società;
- iii) consentire alla società di vigilare sulle "attività a rischio" al fine di prevenire la commissione dei Reati presupposto.

	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 9 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

I principi ispiratori del Modello sono i seguenti:

- a) la sensibilizzazione e la diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure previste dal Modello;
- b) l'individuazione delle "aree a rischio" dell'attività aziendale vale a dire delle aree nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati presupposto;
- c) la verifica e la documentazione delle operazioni compiute all'interno delle "aree a rischio";
- d) la separazione delle funzioni;
- e) il conferimento di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità attribuite;
- f) la verifica dei comportamenti aziendali e del funzionamento del Modello con conseguente suo aggiornamento periodico;
- g) l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

– **ADOZIONE DEL MODELLO**

La prima edizione del Modello è stata adottata dal Consiglio Direttivo del Fondo in data 20/07/2018.

La seconda edizione è stata adottata dal Consiglio Direttivo del Fondo in data 01/08/2022.

La terza edizione del Modello è stata adottata dal Consiglio Direttivo del Fondo in data gg/mm/2024

– **MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO**

Il Modello e i Protocolli allegati possono essere modificati e/o integrati dal Consiglio Direttivo su proposta e/o consultazione dell'Organismo di Vigilanza.

– **RESPONSABILITÀ ASSEGNATE DAL MODELLO**

Nel presente Modello sono indicate le responsabilità assegnate alla funzione aziendale in connessione con l'attuazione del medesimo.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI PREVIDIR

– **STRUTTURA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Come già illustrato al precedente par. 1.2., al fine di escludere la responsabilità amministrativa dell'azienda, il Consiglio Direttivo di PREVIDIR in data 20/07/2018 ha nominato un Organismo di Vigilanza monocratico a cui è stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. Il nome del componente unico dell'Organismo di Vigilanza in carica è indicato nell'Allegato n. 1 al presente Modello.

Questo documento è di proprietà del Fondo Assistenza Previdir. Copie non firmate non sono ufficiali

	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 10 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

– **FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza ha le seguenti funzioni:

- i) vigilare sull'osservanza del Modello;
- ii) vigilare sulla effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei Reati presupposto;
- iii) curare l'aggiornamento del Modello e proporre le relative modifiche al Consiglio Direttivo.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha i seguenti poteri:

- 1) richiedere alle direzioni aziendali informazioni e documentazione in merito alle operazioni ed agli atti compiuti nelle "aree a rischio" di commissione dei Reati presupposto;
- 2) adottare e/o attivare procedure di controllo al fine di verificare l'osservanza del Modello;
- 3) effettuare verifiche a campione su determinate operazioni e/o atti specifici compiuti nelle "aree a rischio" di commissione dei Reati presupposto;
- 4) compiere indagini conoscitive al fine di individuare e/o aggiornare le "aree a rischio" di commissione dei Reati presupposto;
- 5) promuovere idonee iniziative per la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello;
- 6) fornire chiarimenti ed istruzioni per l'osservanza del Modello;
- 7) consultarsi con altre funzioni aziendali e/o consulenti esterni al fine di garantire l'efficacia del Modello;
- 8) raccogliere, elaborare e custodire le informazioni relative al Modello;
- 9) valutare e proporre al Consiglio Direttivo le modifiche e/o gli aggiornamenti da apportare al Modello;
- 10) gestire le segnalazioni di violazioni effettuate dai segnalanti secondo quanto previsto dalla legislazione sul Whistleblowing e relative procedure aziendali.

– **OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato:

- 1) a cura del Responsabile Risorse Umane, delle segnalazioni e/o notizie, provenienti anche da segnalazioni effettuate ai sensi del capitolo 8, relative alla violazione del Modello;
- 2) da chiunque ne venga a conoscenza, dei procedimenti e/o provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi autorità, dai quali risulti la commissione dei Reati presupposto e comunque la violazione del Modello;
- 3) a cura del Responsabile Risorse Umane, dei procedimenti e/o provvedimenti disciplinari aziendali avviati/adottati a seguito della violazione del Modello;

 PREVIDIR Fondo di Assistenza Integrativa	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 11 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

- 4) dal Responsabile Amministrativo e Finanziario, delle modifiche organizzative introdotte in azienda, al fine di riconsiderare la definizione delle aree a rischio;
- 5) dal Responsabile Amministrativo e Finanziario, del sistema delle deleghe degli amministratori e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
- 6) dal Responsabile Amministrativo e Finanziario, del sistema aziendale di autorizzazione di spesa di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
- 7) dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: degli aggiornamenti del documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; delle eventuali modifiche dei processi organizzativi e produttivi, significativi per l'impatto sulla sicurezza e la salute dei lavoratori; delle richieste da parte dei lavoratori la sicurezza circa modifiche e miglioramenti delle condizioni di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro; degli eventi relativi ad infortuni e denunce di malattie professionali; delle violazioni delle procedure aziendali in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

7. MODALITA' DI PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO

- MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- LA TIPOLOGIA DEI REATI PRESUPPOSTO CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I Reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di PREVIDIR sono i seguenti (cfr. artt. 24 e 25 del Decreto) come aggiornato dal D.Lgs n. 75/2020:

- *Peculato (art.314 Codice penale);*
- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art.316 Codice penale)*
- *Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis Codice penale);*
- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter Codice penale);*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 316-quater Codice penale)*
- *Concussione (art. 317 Codice penale);*
- *Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 Codice penale);*
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Codice penale);*
- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter Codice penale);*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater Codice penale)*
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 Codice penale);*
- *Pene per il corruttore (art. 321 Codice penale);*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 Codice penale);*
- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis Codice penale);*
- *Abuso di ufficio (art.323 Codice penale)*
- *Traffico di influenze illecite (art.346-bis Codice penale)*
- *Truffa (in danno dello Stato) (art. 640, comma 2 n. 1 Codice penale);*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis Codice penale);*

 PREVIDIR Fondo di Assistenza Integrativa	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 12 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

- *Frode informatica* (art. 640-ter Codice penale).

Per quanto riguarda il testo integrale delle fattispecie di reato, si rinvia agli Allegati n. 3 e n.20

- **LE AREE A RISCHIO**

I Reati presupposto elencati al precedente paragrafo presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche estera.

Pertanto, sulla base della attività di PREVIDIR, sono considerate come "aree a rischio":

- i) i rapporti con Enti Pubblici;
- ii) la negoziazione e la stipulazione, diretta o indiretta, di contratti di consulenza e altri rapporti di collaborazione con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio;
- iii) la partecipazione a procedure per ottenere finanziamenti, erogazioni, contributi o altre operazioni similari da parte di Enti Pubblici italiani od esteri, nonché l'impiego concreto e la destinazione di tali somme.

In relazione al punto i) si evidenzia che hanno rapporti commerciali con Enti pubblici e/o loro dipendenti i venditori, gli agenti e i distributori, nonché il Servizio Clienti e la Direzione Amministrazione e Finanza. Analogamente, in relazione ai punti ii) si evidenzia che contratti di consulenza sono assunti principalmente Direzione Amministrazione e Finanza.

In relazione al punto iii) si evidenzia che il soggetto eventualmente coinvolto nella richiesta e nell'utilizzo di Finanziamenti Pubblici è principalmente la direzione Amministrazione e Finanza per quanto riguarda finanziamenti finalizzati alla realizzazione di corsi di formazione e/o ad investimenti.

Si riporta in Allegato n. 2 l'organigramma aziendale.

- **PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO**

I principi generali di condotta all'interno delle "aree a rischio" indicate al precedente paragrafo sono i seguenti:

- 1) divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione;
- 2) divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé Reati contro la Pubblica Amministrazione, potrebbero potenzialmente diventare tali;
- 3) divieto di porre in essere comportamenti in conflitto di interesse con la Pubblica Amministrazione;
- 4) divieto di porre in essere i comportamenti indicati ai precedenti punti sia direttamente, sia per interposta persona;
- 5) obbligo di osservare il Codice Etico e di Comportamento PREVIDIR;
- 6) obbligo di osservare i Protocolli (vedi par. 7.1.1 alinea 3);
- 7) divieto assoluto di richiedere, sollecitare, suggerire ad agenti, distributori, collaboratori od altri partner commerciali (broker) comportamenti vietati dal Modello;

Questo documento è di proprietà del Fondo Assistenza Previdir. Copie non firmate non sono ufficiali

	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 13 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

- 8) obbligo di documentare in modo chiaro e trasparente tutti i passaggi della attività svolte;
- 9) obbligo di consultare il Responsabile aziendale per l'applicazione del Modello prima di adottare un determinato comportamento, in caso di incertezza sulla liceità dello stesso;
- 10) nel caso in cui non sia possibile osservare i Protocolli, preventivi obblighi:
 - i) di illustrare per iscritto gli specifici motivi di tale inosservanza;
 - ii) di ottenere l'autorizzazione scritta del soggetto di vertice della propria linea gerarchica;

I principi sopra elencati devono essere rispettati anche quando l'attività è svolta congiuntamente con altre società o comunque con terzi.

– **I PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO**

Per la formazione e l'attuazione delle decisioni all'interno della "aree a rischio" devono essere osservati i seguenti protocolli:

- 1) Per quanto riguarda le forniture di prodotti e servizi, si rinvia all'Allegato n. 4;
- 2) Per quanto riguarda le donazioni di beni o di denaro, si rinvia all'Allegato n. 5;
- 3) Per quanto riguarda i contratti di consulenza, si rinvia all'Allegato n. 6;
- 4) Per quanto riguarda l'erogazione e l'utilizzo di finanziamenti, si rinvia all'Allegato n. 7;
- 5) Per quanto riguarda l'acquisto di beni e di servizi, si rinvia all'Allegato n. 8;

– **MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO SOCIETARI**

– **LA TIPOLOGIA DEI REATI PRESUPPOSTO SOCIETARI**

I Reati presupposto societari la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di PREVIDIR sono i seguenti (cfr. art. 25-ter del Decreto):

- *false comunicazioni sociali (art. 2621 Codice civile);*
- *false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 Codice civile);*
- *falso in prospetto (articolo 2623, primo comma, del Codice civile)*
- *falso in prospetto (art. 2623, secondo comma, del Codice civile),*
- *falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, primo comma, del Codice civile),*
- *falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, secondo comma, del Codice civile)*
- *impedito controllo, previsto (art. 2625, secondo comma, del Codice civile)*
- *formazione fittizia del capitale, (art. 2632 del Codice civile)*
- *indebita restituzione dei conferimenti, (art. 2626 del Codice civile)*

 PREVIDIR Fondo di Assistenza Integrativa	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 14 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

- *illegale ripartizione degli utili e delle riserve, (art. 2627 del Codice civile)*
- *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, (art. 2628 del Codice civile)*
- *operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 del Codice civile)*
- *indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, (art. 2633 del Codice civile)*
- *illecita influenza sull'assemblea, (art. 2636 del Codice civile)*
- *aggiotaggio, (art. 2637 del Codice civile)*
- *omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis del Codice civile), lettera così modificata dall'art. 31 della legge n. 262 del 2005*
- *delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, (art. 2638, primo e secondo comma, del Codice civile)*
- *delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del Codice civile*
- *istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile (lettera aggiunta dall'art. 1, comma 77, lettera b), legge n. 190 del 2012, poi così sostituita dall'art. 6 del d.lgs. n. 38 del 2017)*

Per quanto riguarda il testo integrale delle fattispecie di reato, si rinvia agli Allegati n.9 e n. 20.

– **LE AREE A RISCHIO.**

I Reati presupposto elencati al precedente paragrafo 7.1.2 alinea 1. tutelano, fra l'altro,

- la veridicità, la trasparenza e la correttezza delle informazioni relative alla società;
- l'effettività e l'integrità del capitale e del patrimonio sociale;
- il regolare e corretto funzionamento della società;
- la regolarità nei rapporti commerciali fra privati.

Pertanto, sono considerate come "aree a rischio":

- i) la gestione della contabilità e predisposizione del bilancio;
- ii) operazioni straordinarie sul capitale (es. riduzione del capitale, fusioni, ecc);
- iii) i rapporti commerciali con i privati.

I soggetti a rischio sono i membri del Consiglio Direttivo e la Direzione Amministrazione e Finanza.

– **PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO.**

I principi generali di condotta all'interno della "aree a rischio" indicate al precedente paragrafo 7.1.2 alinea 2 sono i seguenti:

- 1) divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati presupposto societari;
- 2) divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé i Reati presupposto societari, potrebbero potenzialmente diventarlo;

	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 15 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

- 3) divieto di porre in essere qualsiasi situazione e/o tenere qualsiasi comportamento in conflitto di interessi con la società;
- 4) divieto di porre in essere comportamenti che integrino il reato di corruzione fra privati;
- 5) divieto di porre in essere i comportamenti indicati ai precedenti punti sia direttamente, sia per interposta persona;
- 6) obbligo di osservare il Codice Etico e di Comportamento PREVIDIR;
- 7) obbligo di osservare i Protocolli (vedi par. 7.1.2 alinea 4);
- 8) obbligo di documentare in modo chiaro, trasparente e completo tutte le informazioni necessarie per la redazione del bilancio e delle comunicazioni sociali;
- 9) obbligo di consultare il Responsabile aziendale per l'applicazione del Modello prima di adottare un determinato comportamento, in caso di incertezza sulla liceità dello stesso;
- 10) nel caso in cui non sia possibile osservare i Protocolli, preventivo obbligo:
 - a. di illustrare per iscritto gli specifici motivi di tale inosservanza;
 - b. di ottenere l'autorizzazione scritta del Presidente del Fondo.

– **I PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO**

Per la formazione e l'attuazione delle decisioni all'interno della "aree a rischio" devono essere osservati i seguenti Protocolli:

- assicurare che la tenuta della contabilità avvenga in modo trasparente e conforme alle norme vigenti, e che i dati contabili siano validati da adeguata documentazione di supporto e dalla verifica di un controllore (Allegato 10);
- porre in essere le procedure di controllo volte ad assicurare la correttezza, completezza e accuratezza delle voci di bilancio, attraverso adeguata documentazione di supporto (Allegato 11);
- nonché rispettare tutti i protocolli richiamati nel capitolo 7.1.2 alinea 4 per quanto attiene ai rapporti con i privati, al fine di prevenire efficacemente il reato di corruzione fra privati.

Inoltre, è fatto obbligo di segnalare preventivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni straordinarie in programma,

– **MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO TRIBUTARI**

– **LA TIPOLOGIA DEI REATI PRESUPPOSTO TRIBUTARI**

I Reati presupposto tributari la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di PREVIDIR sono i seguenti (cfr. 25-quinquiesdecies articolo aggiunto dall'art. 39, comma 2, della legge n. 157 del 2019 e successive modificazioni introdotte dal D.Lgs. 75/2020 che ha aggiunto l'articolo art. 25-quinquiesdecies, co. 1 della legge 231):

 PREVIDIR Fondo di Assistenza Integrativa	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 16 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1; la sanzione pecuniaria può ammontare fino a cinquecento quote;
- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria può ammontare fino a quattrocento quote;
- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria può ammontare fino a cinquecento quote;
- delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria può ammontare fino a cinquecento quote;
- delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria può ammontare fino a quattrocento quote;
- delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria può ammontare fino a quattrocento quote;
- delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria può ammontare fino a quattrocento quote.
- dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2, co. 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote), all'art. 2, co. 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote) e all'art. 3 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) D.Lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8, co 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) e all'art. 8, co. 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote), D.Lgs. 74/2000;
- occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).
- dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 300 quote);
- omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- Indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Per quanto riguarda il testo integrale delle fattispecie di reato, si rinvia agli Allegati n.12 e n. 20.

– **AREE DI RISCHIO**

Le aree di attività a rischio di commissione dei Reati presupposto di cui al paragrafo 4.3 sono quelle ove possono commettersi violazioni delle norme sui tributari

Pertanto, sono considerate come “aree a rischio”:

- Area Acquisti e pagamenti

 PREVIDIR Fondo di Assistenza Integrativa	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 17 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

- Area Vendite e incassi
- Area Magazzino
- Area Commesse
- Area Personale
- Area Tesoreria e Cassa
- Area Fiscale
- Area Contabilità Generale

– **PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL’INTERNO DELLE AREE A RISCHIO.**

I principi generali di condotta all’interno della “aree a rischio” indicate al precedente paragrafo 7.1.3 sono i seguenti:

- 1) divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati presupposto tributari;
- 2) divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé i Reati presupposto tributari potrebbero potenzialmente diventarlo;
- 3) divieto di porre in essere qualsiasi situazione e/o tenere qualsiasi comportamento in conflitto di interessi con la società;
- 4) divieto di porre in essere comportamenti che integrino il reato di corruzione fra privati;
- 5) divieto di porre in essere i comportamenti indicati ai precedenti punti sia direttamente, sia per interposta persona;
- 6) obbligo di osservare il Codice Etico e di Comportamento PREVIDIR;
- 7) obbligo di osservare i Protocolli;
- 8) obbligo di documentare in modo chiaro, trasparente e completo tutte le informazioni necessarie per la redazione del bilancio e delle comunicazioni sociali;
- 9) obbligo di consultare il Responsabile aziendale per l’applicazione del Modello prima di adottare un determinato comportamento, in caso di incertezza sulla liceità dello stesso;
- 10) nel caso in cui non sia possibile osservare i Protocolli, preventivo obbligo:
 - a. di illustrare per iscritto gli specifici motivi di tale inosservanza;
 - b. di ottenere l’autorizzazione scritta del Presidente del Fondo.

	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 18 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

– **I PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL’INTERNO DELLE AREE A RISCHIO**

Per la formazione e l’attuazione delle decisioni all’interno della “aree a rischio” devono essere osservati i seguenti Protocolli:

- assicurare che la tenuta della contabilità avvenga in modo trasparente e conforme alle norme vigenti, e che i dati contabili siano validati da adeguata documentazione di supporto e dalla verifica di un controllore (Allegato 10);
 - porre in essere le procedure di controllo volte ad assicurare la correttezza, completezza e accuratezza delle voci di bilancio, attraverso adeguata documentazione di supporto (Allegato 11);
- nonché rispettare tutti i protocolli richiamati nel capitolo 7.1.3 alinea 4 per quanto attiene ai rapporti con i privati, al fine di prevenire efficacemente il reato di corruzione fra privati.

Inoltre, è fatto obbligo di segnalare preventivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali operazioni straordinarie in programma,

– **MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

– **LA TIPOLOGIA DEI REATI PRESUPPOSTO**

I Reati presupposto commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di PREVIDIR sono i seguenti (cfr. art. 25-*septies* del Decreto):

- *Omicidio colposo* (art. 589 del codice penale);
- *Lesioni personali colpose gravi o gravissime* (art. 590, terzo comma, del codice penale);

Per quanto riguarda il testo integrale della fattispecie di reato, si rinvia all’Allegato n. 13

– **LE AREE A RISCHIO.**

Le aree a rischio di commissione dei Reati presupposto di cui al precedente paragrafo 4.3.1. sono quelle ove possono commettersi violazioni delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08).

Pertanto, sono considerate come “aree a rischio”:

- i) Salute e sicurezza

I soggetti a rischio sono il datore di lavoro (ex D.Lgs. n. 81/2008), della società, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i preposti e i lavoratori tutti, tenuti ciascuno individualmente al rispetto della normativa di cui sopra. Sono pertanto da considerarsi “aree a rischio” tutte le aree aziendali.

	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 19 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

– **PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL’INTERNO DELLE AREE A RISCHIO.**

I principi generali di condotta all’interno delle “aree a rischio” indicate al precedente paragrafo 4.4 sono i seguenti:

- 1) in ossequio all’art.20 D. Lgs 81/08, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare, i lavoratori devono:
 - a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente;

- 2) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, così come stabilito dall’art. 19 del D. Lgs 81/08, hanno l’obbligo di:
 - a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 20 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

- c. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d. informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D. Lgs 81/08;

3) ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs 81/08, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve provvedere:

- a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e. ad adempiere agli altri compiti consultativi e informativi previsti dagli articoli 35 e 36 del D. Lgs 81/08;

4) in virtù dell'art. 17 del D. Lgs 81/08 il datore di lavoro ha i seguenti obblighi non delegabili:

- a. valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento richiesto dall'art. 28 del D. Lgs 81/08;
- b. designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

5) agli obblighi non delegabili di cui al punto precedente, si aggiungono, per il datore di lavoro e per i dirigenti, tutti gli obblighi elencati dall'art. 18 del D. Lgs 81/08, tra i quali quelli di:

- a. nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D. Lgs 81/08;

 PREVIDIR Fondo di Assistenza Integrativa	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 21 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

- b. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g. richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal D. Lgs 81/08;
- h. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- j. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
- k. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- l. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

– **I PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO**

L'azienda ha in atto fin dal momento della sua costituzione un sistema di gestione della sicurezza conforme alle linee guida del D. Lgs. 626/94, e che allo stato attuale ha adeguato il proprio sistema di gestione della sicurezza a quanto previsto dalla normativa in vigore (D. Lgs 81/08).

Si rimanda in proposito agli Allegati n. 14 e n. 20.

	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 22 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

- **MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICLAGGIO**

- **LA TIPOLOGIA DEI REATI PRESUPPOSTO**

I Reati presupposto di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di PREVIDIR sono i seguenti (cfr. art. 25-*octies* del Decreto):

- *Ricettazione (Art. 648 c.p.)*
- *Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. (Art. 648-ter c.p.)*
- *Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)*

- **PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL’INTERNO DELLE AREE A RISCHIO.**

I principi sono fondamentalmente costituiti dal rigoroso rispetto delle leggi finanziarie esistenti in materia.

Per il testo dei reati si rinvia agli Allegati n.15 e n.20.

- **MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI REATI INFORMATICI**

- **LA TIPOLOGIA DEI REATI PRESUPPOSTO**

I Reati presupposto commessi in violazione delle norme in materia di Reati presupposto informatici la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di PREVIDIR sono i seguenti (cfr. art. 24-*bis* del Decreto):

- *Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)*
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)*
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)*
- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)*
- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)*

	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 23 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)*
- *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.).*

Per quanto riguarda il testo integrale delle fattispecie di reato, si rinvia agli Allegati n. 16 e n. 20.

– **AREE DI RISCHIO**

Le aree a rischio di commissione dei Reati presupposto di cui al precedente paragrafo 4.5.1. sono quelle ove possono commettersi violazioni delle norme sui reati informatici.

Pertanto, sono considerate come “aree a rischio”:

- i) Gestione attività informatica

– **PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL’INTERNO DELLE AREE A RISCHIO.**

I principi sono fondamentalmente costituiti dal rispetto della Procedura Accessi al Sistema Informativo e Gestione Personal Computer Individuali e del Regolamento per l’uso delle risorse informatiche, nonché alle misure di sicurezza relative. Si rimanda per il dettaglio agli Allegati n. 16 e n. 20.

– **I PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL’INTERNO DELLE AREE A RISCHIO**

Si rimanda per dettagli agli Allegati 15 e 20.

– **MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE**

– **LA TIPOLOGIA DEI REATI PRESUPPOSTO**

I Reati presupposto commessi in violazione delle norme in materia di diritto d’autore, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di PREVIDIR, sono quelli di cui ai seguenti articoli della legge 633/41 (cfr. art. 25-*novies* del Decreto):

- *Art. 171 L. 633/41*
- *Art. 171-bis L. 633/41*
- *Art. 171-ter L. 633/41*
- *Art. 171-septies L. 633/41*
- *Art. 171-octies L. 633/41*

Per quanto riguarda il testo integrale delle fattispecie di reato, si rinvia agli Allegati n. 16 e 20.

	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 24 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

– **PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL’INTERNO DELLE AREE A RISCHIO.**

I principi sono fondamentalmente costituiti dal rispetto del Codice Etico e di Comportamento PREVIDIR e del Regolamento per l’uso delle risorse informatiche. Si rimanda per il dettaglio all’Allegato 17.

– **I PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL’INTERNO DELLE AREE A RISCHIO**

Si rimanda agli Allegati n.17 e 20.

– **MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO IN MATERIA AMBIENTALE**

– **LA TIPOLOGIA DEI REATI PRESUPPOSTO**

I Reati presupposto commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di PREVIDIR sono i seguenti (cfr. art. 25-undieces del Decreto):

- Inquinamento Ambientale (Art.452 bis cp)
- Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies)

– **LE AREE A RISCHIO.**

Le aree a rischio di commissione dei Reati presupposto di cui al precedente paragrafo 4.6.1. sono quelle ove possono commettersi violazioni delle norme in materia ambientale.

Pertanto, sono considerate come “aree a rischio”:

- i) Uffici e magazzini interni/esterni;

I soggetti a rischio sono i membri del Consiglio Direttivo tenuti al rispetto della normativa di cui sopra. Sono pertanto da considerarsi “aree a rischio” tutte le aree aziendali.

– **PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL’INTERNO DELLE AREE A RISCHIO.**

I principi generali di condotta all’interno delle “aree a rischio” indicate al precedente paragrafo 7.1.8 alinea 3 sono fondamentalmente costituiti dal rispetto del Codice Etico e di Comportamento di PREVIDIR.

	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 25 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

– **I PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO**

L'azienda ha in atto fin dal momento della sua costituzione un sistema di gestione della sicurezza conforme alle linee guida del D. Lgs. 626/94, e che allo stato attuale ha adeguato il proprio sistema di gestione della sicurezza a quanto previsto dalla normativa in vigore (D. Lgs 81/08).

Si rimanda agli Allegati n. 18 e n. 20.

– **MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO IN MATERIA DI SELEZIONE ASSUNZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO E DEI COLLABORATORI ESTERNI**

– **LA TIPOLOGIA DEI REATI PRESUPPOSTO**

I Reati presupposto commessi con violazione delle norme relative alla selezione assunzione e formazione del personale interno e collaboratori esterni può comportare la responsabilità amministrativa a carico di PREVIDIR sono diversi e appartengono ad aree differenti:

- Artt. 24 e 25 (reati contro la PA)
- Art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata)
- Art. 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)
- Art. 25-quinquies, co. 1, lett. A (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. Caporalato)
- Reati transnazionali ex art. 10 L. 146/06

– **IL PERSONALE**

Selezione

All'atto dell'assunzione del personale deve essere richiesta al candidato idonea dichiarazione, resa nelle forme di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale lo stesso dichiara:

- i) di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, anche con il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale;
- ii) se ha avuto precedenti rapporti di dipendenza e/o di collaborazione con pubbliche amministrazioni;
- iii) se ha rapporti di parentela o affinità sino al secondo grado e/o di coniugio con dipendenti e/o collaboratori di pubbliche amministrazioni.

In caso di esistenza di una delle suddette situazioni a rischio, il candidato in esame può essere assunto solo a condizione che:

- 1) il Responsabile interessato indichi per iscritto gli specifici motivi di tale assunzione;

 PREVIDIR Fondo di Assistenza Integrativa	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 26 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

- 2) tali motivi siano valutati ragionevoli dal Responsabile Risorse Umane, congiuntamente al Responsabile Amministrativo e Finanziario.

È fatto assoluto divieto di assumere lavoratori extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Formazione ed informativa

La formazione del personale per l'attuazione del Modello è gestita dal Responsabile Risorse Umane, mantenendo costantemente aggiornato sul punto l'Organismo di Vigilanza, con le seguenti modalità:

- a) corso introduttivo, anche per i neoassunti;
- b) corsi di aggiornamento;
- c) *e-mail* informative;
- d) informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- e) verifica annuale della conoscenza delle disposizioni del Modello mediante il superamento di un test basato su un apposito questionario;
- f) affissione nella bacheca aziendale del codice disciplinare (vedi capitoli 7 e 8).

– I COLLABORATORI ESTERNI

Selezione

All'atto del conferimento di incarichi a collaboratori esterni (quali ad es. agenti, consulenti, distributori, ecc.) destinati ad operare in aree a rischio di Reato, deve essere richiesta al collaboratore (nel caso degli agenti o dei distributori persone giuridiche, la verifica deve essere effettuata per il/gli amministratori) idonea dichiarazione, resa nelle forme di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, con la quale lo stesso dichiara:

- i) di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, per reati gravi che incidono sulla moralità professionale;
- ii) di non avere avuto precedenti rapporti di dipendenza e/o di collaborazione con pubbliche amministrazioni;
- iii) di non avere rapporti di parentela o affinità sino al secondo grado e/o di coniugio con dipendenti e/o collaboratori di pubbliche amministrazioni;

In caso di esistenza di una delle suddette situazioni a rischio, l'incarico può essere conferito solo a condizione che:

- 1) il Responsabile interessato indichi per iscritto gli specifici motivi di tale incarico, mettendo in copia l'Organismo di Vigilanza;
- 2) tali motivi siano valutati ragionevoli dal Responsabile Risorse Umane, congiuntamente al Responsabile Amministrativo e Finanziario.

	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 27 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

In ogni caso non può essere conferito alcun incarico a soggetto extracomunitario privo di regolare permesso di soggiorno.

Formazione, informativa e obblighi in capo ai collaboratori esterni

La formazione dei collaboratori esterni per l'attuazione del Modello è gestita dal Responsabile aziendale per l'applicazione del Modello, previa consultazione con l'Organismo di Vigilanza, con le seguenti modalità:

- i) portare a conoscenza del collaboratore esterno il Codice Etico e di Comportamento PREVIDIR e il Modello e fargli sottoscrivere apposita dichiarazione con la quale lo stesso si obbliga al rispetto delle leggi, del Codice Etico e di Comportamento PREVIDIR e del Modello, pena la risoluzione immediata del rapporto.

– LE AREE A RISCHIO.

Le aree a rischio di commissione dei Reati presupposto di cui ai precedenti paragrafi sono quelle ove possono commettersi violazioni delle norme in materia di selezione, assunzione e formazione del personale interno e collaboratori esterni.

Pertanto, sono considerate come "aree a rischio":

- i) Selezione, assunzione e formazione del personale interno e collaboratori esterni;

8. SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO

Chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti posti in essere in violazione del presente Modello, ha l'obbligo di segnalarlo ad uno o più dei seguenti soggetti:

- Responsabile aziendale per l'applicazione del modello (Direttore Previdir)
- Organismo di Vigilanza all'e-mail org231@previdir.it

Tutte le segnalazioni verranno trattate in modo riservato ed il nominativo del segnalante non potrà essere divulgato a soggetti diversi dai membri del Consiglio Direttivo e dall'Organismo di Vigilanza.

9. WHISTLEBLOWING – TUTELA DEL DIPENDENTE E/O DEL COLLABORATORE CHE SEGNALE ILLECITI – ART. 6, COMMA 2-BIS DEL D.LGS. 231/2001

– PREMESSA

La legge n. 179/2017 concernente "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291/2017, ha regolamentato l'istituto del whistleblowing per il settore pubblico e privato.

Con specifico riguardo al settore privato la novella interviene inserendo all'art. 6, del D.Lgs. n. 231/2001, dopo il comma 2 i seguenti:

	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 28 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa".

– IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING PREVIDIR

PREVIDIR, al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, ha implementato diversi Canali di Whistleblowing, attenendosi a quanto disciplinato oltre che dal presente Modello, dal Codice Etico e dalla normativa vigente: LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"

Pertanto, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/01, comma 2-bis, PREVIDIR:

a) ha istituito più Canali di Whistleblowing dedicati a tutela dell'integrità dell'ente che consentano ai soggetti di cui all'art. 5, comma primo lett. a) e b) del D.lgs. 231/01, di presentare, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del presente Modello e del Codice Etico che ne fa parte, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

b) a mezzo di tali Canali di Segnalazione, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e ammette la possibilità di eseguire segnalazioni anonime;

c) vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) tutela, tramite misure ad hoc, sia il Segnalante sia il Segnalato.

Il Sistema di Whistleblowing PREVIDIR è descritto in maniera dettagliata nella Procedura Whistleblowing.

	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 29 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

10. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Il Codice Etico e di Comportamento PREVIDIR ([RIF2]) esprime i principi di comportamento, riconosciuti da Fondo Assistenza PREVIDIR, che ciascun amministratore, dipendente e collaboratore è tenuto ad osservare scrupolosamente nello svolgimento della propria attività.

11. SANZIONI DISCIPLINARI

– PRINCIPI GENERALI

PREVIDIR condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società stessa ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

PREVIDIR ha predisposto un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione del Modello al fine di garantirne l'osservanza e ciò in aggiunta a quanto previsto dal CCNL del settore COMMERCIO.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari è indipendente dall'esito di un eventuale procedimento penale.

A titolo esemplificativo, costituiscono comportamenti che possono essere soggetti a procedure disciplinari i seguenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la violazione delle misure poste a tutela dei whistleblower;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione aziendale previste dalle procedure;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

– SANZIONI PER I DIPENDENTI

Le violazioni da parte dei dipendenti delle previsioni del Modello, anche con riferimento agli obblighi in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, costituiscono illeciti disciplinari.

Le disposizioni del presente capitolo sono da intendersi quale codice disciplinare aziendale e verranno irrogate, a seguito della violazione del Modello, in conformità alle procedure previste dall'art. 7 l. 30 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), dal CCNL del settore Commercio e da eventuali normative speciali applicabili.

 PREVIDIR Fondo di Assistenza Integrativa	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 30 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

Le sanzioni disciplinari applicabili, a seconda della gravità della violazione del Modello, saranno, in conformità a quanto previsto dal CCNL del settore Commercio, le seguenti:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione;
- licenziamento.

A titolo esemplificativo,

1) incorre nel provvedimento dell'ammonizione scritta, della multa non superiore a tre (3) ore di retribuzione oraria o della sospensione dal lavoro sino ad un massimo di tre (3) giorni:

- il lavoratore che con negligenza commetta una o più violazioni del Modello.

A mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, le sanzioni dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione potranno essere inflitte al dipendente che:

- a) concluda contratti di consulenza con dipendenti pubblici in violazione delle regole e delle procedure previste dall'Allegato n. 6;
- b) assuma iniziative per convegni e/o congressi medico/scientifici in violazione delle regole e delle procedure previste dall'Allegato n. 9;
- c) assuma impegni di spesa eccedenti i propri poteri di spesa, così come previsti dall'Allegato n. 15.

2) incorre nel provvedimento del licenziamento:

- il lavoratore che intenzionalmente o con grave negligenza commetta gravi infrazioni alla disciplina del Modello che possano costituire Reati o, comunque, aumentino concretamente il rischio della commissione dei Reati presupposto.

A mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, la sanzione del licenziamento potrà essere inflitta al dipendente che, da solo o in concorso con altri soggetti, anche esterni alla società:

- a) effettui regalie a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in violazione di quanto previsto dal Codice Etico e di Comportamento (Rif. 2);
- b) effettui pagamenti in contanti al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'Allegato n. 16;
- c) falsifichi documenti e/o dichiari il falso al fine di far risultare l'osservanza propria e/o di altri dipendenti delle leggi e/o del Modello;
- d) commetta con recidiva gravi violazioni del Modello di cui ai punti 1a), 1b) e 1c).

- **SANZIONI PER I DIRIGENTI (OVE PRESENTI)**

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni, così come la violazione delle misure a tutela dei whistleblower o ancora la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che

Questo documento è di proprietà del Fondo Assistenza Previdir. Copie non firmate non sono ufficiali

 PREVIDIR Fondo di Assistenza Integrativa	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 31 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

lega il dirigente al datore di lavoro.

In caso di violazione da parte di un dirigente, deve esserne data tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo mediante relazione scritta. I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile, compresa l'eventuale revoca di procure o deleghe.

Costituiscono illecito disciplinare, tra l'altro:

- a) la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- b) la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- c) la violazione delle regole di condotta contenute nel Modello da parte dei dirigenti stessi;
- d) l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.
- e) la violazione delle misure poste a tutela dei whistleblower;
- f) la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave

- **SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo non dipendenti della Società che abbiano:

- a) commesso una violazione del presente Modello;
- b) violato le misure poste a tutela dei *whistleblower*;
- c) presentato, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate

il Consiglio Direttivo, prontamente informato dall'OdV, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge. Il Consiglio Direttivo qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

Nel caso di componenti del Consiglio Direttivo che risultano essere anche dipendenti della Società, si applicano le sanzioni previste ai paragrafi precedenti.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo, mediante relazione scritta. Il Presidente del Consiglio Direttivo, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea inoltrando preventivamente ai soci la relazione dell'Organismo di Vigilanza. L'adozione del provvedimento conseguente la predetta violazione spetta comunque all'Assemblea.

- **SANZIONI NEI CONFRONTI DEI "TERZI DESTINATARI"**

- a) I rapporti con le **terze parti** sono regolati da adeguati contratti formali che devono prevedere clausole di rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico da parte di tali soggetti esterni. In particolare, il mancato rispetto degli stessi deve comportare la risoluzione di diritto dei medesimi rapporti (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Società.

Questo documento è di proprietà del Fondo Assistenza Previdir. Copie non firmate non sono ufficiali

	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 32 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

- b) L'eventuale mancata inclusione di tali clausole deve essere comunicata dalla funzione nel cui ambito opera il contratto, con le debite motivazioni, all'OdV.

12. COMPITI

– CONSIGLIO DIRETTIVO

Applica le misure previste dal Modello nei riguardi dei dirigenti.

Approva le modifiche e/o integrazioni dei Protocolli allegati al Modello su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

– ORGANISMO DI VIGILANZA

Si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia ritenuto necessario da parte dell'Organismo stesso o da un membro del Consiglio Direttivo.

Per i problemi operativi, riferisce al Consiglio Direttivo.

Ha le seguenti funzioni:

- vigilare sull'osservanza del Modello;
- gestire le segnalazioni di Whistleblowing;
- vigilare sulla effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei Reati presupposto;
- curare l'aggiornamento del Modello e proporre le relative modifiche al Consiglio Direttivo.

Ha i seguenti poteri:

- richiedere alle direzioni aziendali informazioni e documentazione in merito alle operazioni ed agli atti compiuti nelle "aree a rischio" di commissione dei Reati presupposto;
- adottare e/o attivare procedure di controllo al fine di verificare l'osservanza del Modello;
- effettuare verifiche a campione su determinate operazioni e/o atti specifici compiuti nelle "aree a rischio" di commissione dei Reati presupposto;
- compiere indagini conoscitive al fine di individuare e/o aggiornare le "aree a rischio" di commissione dei Reati presupposto;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello;
- fornire chiarimenti ed istruzioni per l'osservanza del Modello;
- consultarsi con altre funzioni aziendali e/o consulenti esterni al fine di garantire l'efficacia del Modello;
- raccogliere, elaborare e custodire le informazioni relative al Modello;
- valutare e proporre al Consiglio Direttivo le modifiche e/o gli aggiornamenti da apportare

	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 33 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

al Modello.

- **RESPONSABILI AZIENDALI**

Considerata la struttura di Previdir, la dizione “Responsabile” non si riferisce ad una posizione organizzativa ma ad una funzione che può essere accorpata assieme ad altre anche in un solo Dipendente.

– **RESPONSABILE AZIENDALE PER L’APPLICAZIONE DEL MODELLO (DIRETTORE)**

Costituisce il punto di riferimento in Azienda per l’applicazione del Modello.

Svolge funzione di supporto nell’interpretazione e nell’applicazione del Modello.

Informa l’Organismo di Vigilanza delle segnalazioni e/o notizie relative alla violazione del Modello.

– **RESPONSABILE RISORSE UMANE**

Informa l’Organismo di Vigilanza delle segnalazioni e/o notizie relative alla violazione del Modello.

Informa l’Organismo di Vigilanza dei procedimenti e/o provvedimenti disciplinari aziendali avviati/adottati a seguito della violazione del Modello.

Nell’ambito della procedura di selezione del personale deve verificare che il candidato:

- qualora cittadino di un paese extracomunitario, sia in regola con il permesso di soggiorno (questa condizione non può essere derogata in nessun caso);
- non abbia precedenti penali;
- non abbia avuto precedenti rapporti di dipendenza e/o di collaborazione con pubbliche amministrazioni;

non abbia rapporti di parentela o affinità sino al secondo grado e/o di coniugio con dipendenti e/o collaboratori di pubbliche amministrazioni.

Approva, congiuntamente con il Responsabile Amministrazione e Finanza, l’assunzione di personale che si trovi

in una o più delle situazioni a rischio indicate nel Modello (vedi punto 5.2.1)

Previa consultazione con l’Organismo di Vigilanza, organizza e sovrintende alla formazione del personale, attraverso le funzioni deputate a questi compiti, per l’attuazione del Modello, articolata nei seguenti elementi:

- corso introduttivo, anche per i neoassunti;
- corsi di aggiornamento;
- *e-mail* informative;

 PREVIDIR Fondo di Assistenza Integrativa	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 34 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

- informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- verifica annuale della conoscenza delle disposizioni del Modello mediante il superamento di un test basato su un apposito questionario.

Provvede all'affissione del codice disciplinare nella bacheca aziendale

Applica le sanzioni disciplinari previste dal Modello nei riguardi dei dipendenti

Applica congiuntamente con il Consiglio Direttivo le sanzioni disciplinari previste dal Modello nei riguardi dei dirigenti.

– **RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO**

Informa l'Organismo di Vigilanza sul sistema delle deleghe degli amministratori e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione.

Informa l'Organismo di Vigilanza sul sistema di autorizzazione di spesa e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione.

Sulla base di motivata richiesta scritta del Responsabile di Unità Organizzativa interessato, approva, congiuntamente con il Responsabile Risorse Umane, l'assunzione di personale che si trovi in una o più delle situazioni a rischio indicate nel Modello (vedi punto 5.2.1)

Sulla base di motivata richiesta scritta del Responsabile di Unità Organizzativa interessato, approva, il conferimento di incarichi a collaboratori esterni che si trovino in una o più delle situazioni a rischio indicate nel Modello (vedi punto 5.2.2)

– **RESPONSABILE DI UNITÀ ORGANIZZATIVA**

Qualora intenda procedere con l'assunzione di personale che si trovi in una o più delle situazioni a rischio indicate nel Modello, indica per iscritto gli specifici motivi di tale assunzione e richiede l'approvazione del Responsabile Risorse Umane e del Responsabile Amministrativo e Finanziario.

All'atto del conferimento di incarichi a collaboratori esterni destinati ad operare in aree a rischio di Reato, richiede al collaboratore (nel caso degli agenti o dei distributori persone giuridiche, la verifica deve essere effettuata per il/gli amministratori) idonea dichiarazione, resa nelle forme di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale lo stesso dichiara:

- di non avere precedenti penali;
 - di non avere avuto precedenti rapporti di dipendenza e/o di collaborazione con pubbliche amministrazioni;
- di non avere rapporti di parentela o affinità sino al secondo grado e/o di coniugio con dipendenti e/o collaboratori di pubbliche amministrazioni.

Qualora intenda procedere con il conferimento di un incarico a un collaboratore esterno che si trovi in una o più delle situazioni a rischio indicate nel Modello, indica per iscritto gli specifici

	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 35 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

motivi di tale incarico e richiede l'approvazione del Responsabile Amministrativo e Finanziario.

Previa consultazione con l'Organismo di Vigilanza, è responsabile del rapporto con i collaboratori esterni operanti per conto dell'Unità Organizzativa per tutti gli aspetti relativi all'attuazione del Modello, e in particolare:

- porta a conoscenza del collaboratore esterno il Codice Etico e di Comportamento PREVIDIR e il Modello;
- fa sottoscrivere apposita dichiarazione con la quale lo stesso si obbliga al rispetto delle leggi, del Codice Etico e di Comportamento PREVIDIR e del Modello, pena la risoluzione immediata del rapporto.

– **DIPENDENTE**

Non deve porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione o i Reati presupposto Societari o i Reati presupposto commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Non deve porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé Reati contro la Pubblica Amministrazione o Reati Societari o i Reati presupposto commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, potrebbero potenzialmente diventarlo.

Non deve porre in essere comportamenti in conflitto di interesse con la Pubblica Amministrazione o con la Società.

Non deve porre in essere i comportamenti indicati ai precedenti punti sia direttamente, sia per interposta persona.

Non deve richiedere, sollecitare, suggerire ad agenti, distributori, collaboratori od altri partner commerciali comportamenti vietati dal Modello.

Ha l'obbligo di osservare il Codice Etico e di Comportamento (RIF. 2). In particolare, nel corso della sua attività per PREVIDIR, si impegna a non indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Qualora ne venga a conoscenza, informa l'Organismo di Vigilanza dei procedimenti e/oprovvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi autorità, dai quali risulti la commissione da parte di dipendenti e/o dirigenti e/o collaboratori esterni dei Reati presupposto e comunque la violazione del Modello.

– **DIPENDENTE ASSEGNATO A AREE A RISCHIO PER REATI CONTRO LA PA E CORRUZIONE FRA PRIVATI**

 PREVIDIR Fondo di Assistenza Integrativa	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 36 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

In aggiunta agli obblighi ed ai compiti indicati per tutti i dipendenti, deve osservare i protocolli seguenti:

- per quanto riguarda le forniture, vedi allegato 4;
- per quanto riguarda le donazioni di beni o di denaro, vedi allegato 5;
- per quanto riguarda i contratti di consulenza, vedi allegato 6;
- per quanto riguarda il finanziamento di borse di studio, vedi allegato 7;
- per quanto riguarda i contratti di sponsorizzazione, vedi allegato 8;
- per quanto riguarda l'erogazione ed utilizzo di finanziamenti, vedi allegato 14;
- per quanto riguarda i pagamenti e le autorizzazioni di spesa, vedi allegato 15;
- per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi, vedi allegato 16.

prendere conoscenza degli eventuali codici di comportamento anticorruzione adottati dagli enti pubblici con cui il dipendente intrattiene rapporti e conformarsi agli stessi;

consultare il Responsabile aziendale per l'applicazione del Modello prima di adottare un determinato comportamento, in caso di incertezza sulla liceità dello stesso;

nel caso in cui non sia possibile osservare i Protocolli, preventivamente:

- illustrare per iscritto gli specifici motivi di tale inosservanza;
- ottenere l'autorizzazione scritta del soggetto di vertice della propria linea gerarchica;

documentare in modo chiaro e trasparente tutti i passaggi della attività svolte.

I principi sopra elencati devono essere rispettati anche quando l'attività è svolta congiuntamente con altre società o comunque con terzi.

– **DIPENDENTE ASSEGNATO A MANSIONI NELL'AMBITO DELLE AREE A RISCHIO PER REATI SOCIETARI**

In aggiunta agli obblighi ed ai compiti indicati per tutti i dipendenti, deve:

assicurare che la tenuta della contabilità avvenga in modo trasparente e conforme alle norme vigenti, e che i dati contabili siano validati da adeguata documentazione di supporto e dalla verifica di un controllore (Allegato 18);

rispettare il calendario aziendale per la formazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione (vedi Allegato 19);

porre in essere le procedure periodiche di controllo volte ad assicurare la correttezza, completezza e accuratezza delle voci di bilancio, attraverso adeguata documentazione di supporto (Allegato 20)

 PREVIDIR Fondo di Assistenza Integrativa	PROCEDURE	NUMERO PREV-01
CATEGORIA Responsabilità amministrativa	PAG. 37 DI 114	DATA REVISIONE 02/01/2024
TITOLO Modello 231		DATA PRIMA EMISSIONE 23/07/2018

sottoporre al Collegio Sindacale la contabilità aziendale ed il bilancio ai fini della verifica della loro correttezza e regolarità;

segnalare preventivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni straordinarie in programma;

documentare in modo chiaro, trasparente e completo tutte le informazioni necessarie per la redazione del bilancio e delle comunicazioni sociali;

consultare il Responsabile aziendale per l'applicazione del Modello prima di adottare un determinato comportamento, in caso di incertezza sulla liceità dello stesso;

nel caso in cui non sia possibile osservare i Protocolli, preventivo obbligo:

- di illustrare per iscritto gli specifici motivi di tale inosservanza;
- di ottenere l'autorizzazione scritta del Presidente del Fondo.

- **DIPENDENTE ASSEGNATO A MANSIONI NELL'AMBITO DELLE AREE A RISCHIO PER REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

In aggiunta agli obblighi ed ai compiti indicati per tutti i dipendenti, deve:

partecipare alla formazione periodica sui rischi per la salute e la sicurezza, le relative procedure e disposizioni aziendali e la normativa vigente in materia;

rispettare le procedure e le disposizioni aziendali in materia di prevenzione antinfortunistica ed igiene;

segnalare tutte le situazioni di rischio, anche al di fuori della propria area di competenza;

evitare comportamenti che possano porre a rischio la propria sicurezza e salute e quella dei colleghi;

sottoporsi alle visite di sorveglianza sanitaria previste dal piano di sorveglianza sanitaria redatto dal medico competente.

ALLEGATI

Allegato 1	Organismo di vigilanza
Allegato 2	Organigramma aziendale di PREVIDIR
Allegato 3	Fattispecie di Reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione
Allegato 4	Forniture
Allegato 5	Donazioni di beni o di denaro
Allegato 6	Contratti di consulenza
Allegato 7	Finanziamenti
Allegato 8	Acquisto di beni e di servizi
Allegato 9	Fattispecie di Reati presupposto societari
Allegato 10	Tenuta della contabilità e documentazione dei dati contabili
Allegato 11	Procedure di controllo e validazione di saldi contabili
Allegato 12	Fattispecie di reati presupposto tributari
Allegato 13	Fattispecie di Reati presupposto commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
Allegato 14	Protocollo relativo alla sicurezza sul lavoro
Allegato 15	Fattispecie di Reati presupposto informatici
Allegato 16	Protocollo prevenzione reati informatici
Allegato 17	Fattispecie di Reati presupposto in materia di violazione del diritto d'autore
Allegato 18	Protocollo prevenzione reati in materia di violazione del diritto d'autore
Allegato 19	Protocollo prevenzione reati ambientali
Allegato 20	Elenco dei reati presupposto, sanzioni e misure interdittive

ALLEGATO 1

ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è costituito in forma monocratica nella persona dell'Avv. Mauro Maltese

ALLEGATO 2

ORGANIZZAZIONE INTERNA DI FONDO ASSISTENZA PREVIDIR (AL 1° AGOSTO 2022)

Organigramma Fondo Assistenza Previdir



ALLEGATO 3

FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- **Peculato (art.314 codice penale)** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita
- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art.316 codice penale)** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000
- **malversazione a danno dello Stato** (art. 316-bis codice penale): chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni;
- **indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316-ter, codice penale): salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle comunità europee, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164 a Euro 25.822.

Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito;

- **concussione** (art. 317, codice penale): Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni.;
- **corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318, codice penale): Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad 1 anno;
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** (art. 319, codice penale): Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 4 a 8 anni;

circostanze aggravanti (art. 319bis, codice penale): la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali si è interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- **corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter, codice penale): Se i fatti indicati negli art. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della

reclusione da 4 a 10 anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a 5 anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 6 a 20 anni;

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater, codice penale): Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

- **corruzione di persona incaricata di pubblico servizio** (art. 320, codice penale): Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo;

- **pena per il corruttore** (art. 321, codice penale): Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli art. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
- **istigazione alla corruzione** (art. 322, codice penale): Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** (art. 322-bis codice penale): Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia

commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- **peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri** (art. 322-bis, codice penale): Le disposizioni degli art. 314, 316, da 317 a 320 e 322, III e IV c., si applicano anche: 1) ai membri della Commissione della Comunità europea, del parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti della Comunità europea; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari della Comunità europea o del regime applicabile agli agenti della Comunità europea; 3) alle persone comandate dagli stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Comunità europea; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli art. 321 e 322, I e II c., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel I c. del presente art.; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel I c. sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- **Abuso di ufficio (art.323 codice penale)** Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.
- **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis codice penale): Chiunque, fuori dei casi di concorso nei Reati presupposto di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

- **truffa (in danno dello Stato)** (art. 640, comma 2, n. 1, codice penale): chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-bis, codice penale): la pena è della reclusione da 1 a 6 mesi e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità europea;
- **frode informatica** (art. 640-ter, codice penale): Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un

sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549 se ricorre una delle circostanze prevista dal n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante;

ALLEGATO 4

FORNITURE

È fatto divieto assoluto di tentare di migliorare o di influenzare in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, con mezzi illeciti o in ogni modo non corretti, l'esito di procedure di gara o negoziazione indette da soggetti pubblici o privati, italiani od esteri in merito all'acquisto di prodotti PREVIDIR.

Nella formulazione dell'offerta la descrizione delle caratteristiche del prodotto o servizio oggetto dell'offerta deve essere coerente con quanto indicato nella documentazione ufficiale delle Società assicurative.

ALLEGATO 5

DONAZIONI DI BENI MOBILI O DI DENARO

La donazione è un contratto con il quale PREVIDIR può disporre gratuitamente a favore di un terzo di una somma di denaro, di beni mobili o altra utilità. Non si considera donazione l'omaggio di beni di valore trascurabile elargiti a persone fisiche, nel rispetto delle limitazioni previste dal Codice Etico e di Comportamento.

La donazione dovrà essere considerata uno strumento di carattere eccezionale, dovendosi preferire l'utilizzo di altri modelli contrattuali per realizzare l'attribuzione patrimoniale.

Qualora la donazione abbia ad oggetto denaro o altri beni mobili è necessario valutare se la donazione possa essere considerata o meno di modico valore. Questa valutazione andrà effettuata tenuto conto sia del valore del bene, sia delle condizioni economiche di PREVIDIR al momento della donazione. La donazione non potrà essere considerata di modico valore qualora incida in modo apprezzabile sul patrimonio di PREVIDIR (per la procedura vedi Fase Operativa).

IPOTESI IN CUI È POSSIBILE FARE RICORSO ALLA DONAZIONE

- si deve trattare di un'attribuzione patrimoniale **a titolo gratuito**. PREVIDIR non dovrà ricevere alcun corrispettivo in relazione alla stessa;
- l'attribuzione patrimoniale deve essere fatta **per spirito di liberalità**, ovvero sia con la consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza che ciò comporti a carico dei beneficiari alcun obbligo giuridico o extra giuridico e senza alcun interesse di carattere patrimoniale per PREVIDIR;
- la decisione di donare deve avvenire in maniera **spontanea**.

In assenza di tali requisiti, non si potrà far ricorso alla donazione, ma occorrerà di volta in volta verificare a quale diversa fattispecie contrattuale l'attribuzione patrimoniale possa essere ricondotta (es. contratti di sponsorizzazione, contratti di consulenza, etc.).

IPOTESI IN CUI NON È CONSENTITO EFFETTUARE DONAZIONI

- PREVIDIR non può effettuare donazioni di beni immobili.
- la donazione di denaro, beni mobili o altra utilità è consentita solo se di modico valore ai sensi dell'articolo 783 c.c. A tal fine è necessario valutare caso per caso se la donazione possa essere considerata o meno di modico valore. Questa valutazione andrà effettuata tenuto conto sia del valore del bene, sia delle condizioni economiche di PREVIDIR al momento della donazione. La donazione non potrà essere considerata di modico valore qualora incida in modo apprezzabile sul patrimonio di PREVIDIR (per la procedura vedi Fase Operativa).
- Il ricorso alla donazione dovrà essere escluso in tutti i casi in cui oggetto della stessa siano prodotti o servizi, che richiedano per il loro utilizzo l'acquisto di prodotti o servizi PREVIDIR. La donazione non può essere infatti utilizzata come strumento per aggirare l'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica per la fornitura di prodotti o servizi.

I DESTINATARI DELLA DONAZIONE

Nessuna donazione può essere in ogni caso effettuata a favore di persone fisiche.

In linea generale, non è consentito effettuare donazioni a favore dei seguenti soggetti:

- a. strutture pubbliche o private che siano clienti o potenziali clienti di PREVIDIR;
- b. società, associazioni, fondazioni ed in ogni caso persone giuridiche i cui membri, soci o amministratori, o parte di essi, siano medici, personale direttivo, personale ausiliario e dipendenti in genere di strutture pubbliche o private che siano clienti o potenziali clienti di PREVIDIR.

In via eccezionale e fermo restando il divieto assoluto di effettuare donazioni a favore di persone fisiche, potranno essere effettuate donazioni a favore dei soggetti di cui ai punti a) e b) solo previa approvazione espressa del Consiglio Direttivo.

In ogni caso è necessario evitare che il destinatario della donazione possa, direttamente o indirettamente, influenzare l'aggiudicazione di forniture di prodotti a favore di PREVIDIR. È pertanto necessario che:

- destinatario della donazione sia l'ente o l'associazione e mai il singolo individuo;
- fermo restando quanto sopra, invitare le persone che beneficiano, anche indirettamente, della donazione e che hanno potere decisorio in merito all'aggiudicazione di forniture, ad evitare qualsiasi comportamento che possa configurare conflitto di interesse.

PROCEDURA AZIENDALE

La richiesta di donazione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, previo parere dell'Organismo di Vigilanza.

- stesso soggetto.

Non potrà essere disposta più di una donazione nei confronti di uno stesso soggetto durante il medesimo anno.

Conservazione della documentazione

Il Servizio Amministrativo e Finanziario conserverà copia della seguente documentazione relativa alla donazione:

- 1) "PROPOSTA DI DONAZIONE/CONTRIBUTI A ISTITUTI, ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.", sottoscritto dal proponente, dal Direttore del Servizio Amministrativo e Finanziario e dal Presidente del Fondo;
- 2) comunicazione sottoscritta dal Presidente del Fondo, inviata da PREVIDIR al beneficiario, contenente la volontà di donare;
- 3) lettera di accettazione della donazione da parte del beneficiario;
- 4) qualora destinatario della donazione sia una società, un'associazione, una fondazione o una persona giuridica i cui membri, soci e/o amministratori, o parte di essi, siano dipendenti di una struttura pubblica o privata, copia della comunicazione di cui al punto 2);
- 5) se il beneficiario è un ente privato, copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente; se il beneficiario è un ente pubblico, copia della delibera di accettazione della donazione e originale della lettera di accompagnamento;
- 6) se la donazione non è di modico valore, copia dell'atto pubblico con cui è stata disposta la donazione, nonché il successivo atto pubblico con cui il beneficiario ha accettato la donazione (fatta eccezione per il caso in cui l'accettazione sia stata espressa nel medesimo atto con cui è stata disposta).

Unità organizzativa richiedente	
Tipo destinatario (*)	
Destinatario della donazione	
Tipo di donazione	() denaro; () beni materiali
In caso di donazione di beni materiali, descrivere dettagliatamente i beni oggetto della donazione	
Valore della donazione (in euro)	
Motivazioni della donazione	
Qualora la donazione sia effettuata per contribuire alla realizzazione di un progetto e/o di un evento, descriverne le caratteristiche e la tempistica di realizzazione	
Eventuali rapporti esistenti fra PREVIDIR ed il beneficiario	
Eventuali altre donazioni effettuate in passato da PREVIDIR a favore del medesimo beneficiario	
Data e firma del Responsabile della Unità Organizzativa richiedente	
Data e firma del Responsabile Amministrativo e Finanziario	
Data e firma per autorizzazione del Presidente del Fondo	

(*) indicare se trattasi di ente o associazione pubblica o privata

Nel caso che il destinatario non sia di natura pubblica, allegare copia dell'atto costitutivo e statuto dell'ente.

ALLEGATO 6

CONTRATTI DI CONSULENZA

I contratti di consulenza hanno per oggetto la prestazione di un'attività di consulenza da parte (i) di una struttura pubblica o privata, (ii) di un dipendente di una struttura pubblica o privata, (iii) da parte di società, associazioni, fondazioni o persone giuridiche i cui membri, soci e/o amministratori siano anche dipendenti di strutture pubbliche o private, ovvero (iv) da parte di privati persone fisiche. L'attività di consulenza può avere ad oggetto ad esempio: (i) l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione; (ii) la realizzazione di video o altro materiale relativo all'utilizzo dei prodotti PREVIDIR; (iii) la redazione di studi o pubblicazioni o di manuali; (iv) quanto altro possa essere considerato prestazione d'opera intellettuale.

REGOLE GENERALI:

1. i contratti di consulenza devono essere stipulati solo nel caso in cui vi sia un interesse serio, concreto ed attuale da parte di PREVIDIR;
2. l'inizio della prestazione deve essere sempre preceduto dalla stipulazione del relativo contratto secondo la procedura esposta qui di seguito;
3. non possono essere trasmesse al Servizio Amministrativo e Finanziario fatture relative a prestazioni eseguite prima della stipulazione del relativo contratto, conformemente alla procedura esposta qui di seguito;
4. è necessario verificare sempre la congruità tra corrispettivo pagato e prestazione resa in base ai prezzi di mercato;
5. è necessario fornire al Servizio Amministrativo e Finanziario tutte le informazioni utili e/o necessarie per consentire al Servizio Amministrativo e Finanziario di valutare la questione e redigere il relativo testo contrattuale; è necessario altresì rispondere tempestivamente a richieste di informazioni e/o chiarimenti aggiuntivi;
6. potrà essere stipulato un solo contratto di consulenza con i soggetti di cui sopra all'anno.

PROCEDURA AZIENDALE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI CONSULENZA CON STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE

PREVIDIR non stipula di norma contratti di consulenza con i soggetti di cui sopra; ove fosse necessario per ragioni di business, il contratto viene stipulato solo dopo aver consultato l'Organismo di Vigilanza

PROCEDURA AZIENDALE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI CONSULENZA CON LE SOCIETÀ, LE ASSOCIAZIONI, LE FONDAZIONI O LE PERSONE GIURIDICHE (QUI DI SEGUITO "PERSONE GIURIDICHE") I CUI MEMBRI, SOCI E/O AMMINISTRATORI SIANO ANCHE DIPENDENTI DI STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE

Fase Preliminare

- 1) La struttura interessata inoltra la richiesta di stipulazione del contratto con le Persone Giuridiche al Servizio Amministrativo e Finanziario, con indicazione dei seguenti elementi:
 - statuto e atto costitutivo della Persona Giuridica;
 - partita IVA o codice fiscale della Persona Giuridica;
 - tipologia, oggetto e specifiche finalità del contratto;
 - importo da corrispondere e dichiarazione del Responsabile della Direzione in merito alla congruità del corrispettivo e, ove possibile, criteri per la sua determinazione;
 - nome e cognome del dipendente/dei dipendenti che eventualmente eseguono la prestazione oggetto del contratto, nell'ambito del lavoro svolto presso la Persona Giuridica;
 - nome del Direttore Generale della struttura (da cui i membri, soci e/o amministratori della Persona Giuridica dipendono) con indicazione della relativa sede;
 - ente ospitante e luogo della tenuta dei corsi (ove richiesto);

- la persona che ha inoltrato la richiesta dovrà ottenere l'autorizzazione da parte del Presidente del Fondo.

Fase Operativa

Il richiedente dovrà verificare che la Persona Giuridica i cui membri, soci e/o amministratori siano anche dipendenti di strutture pubbliche o private non sia uno schermo utilizzato dai dipendenti per conseguire incarichi di consulenza eludendo l'applicazione della relativa normativa o comunque evitando di informare la struttura di appartenenza.

PROCEDURA AZIENDALE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI CONSULENZA CON I PRIVATI

Fase Preliminare

La struttura interessata sottopone la richiesta di stipulazione del contratto con il privato al Servizio Amministrativo e Finanziario, con indicazione dei seguenti elementi:

- nome e cognome del soggetto;
- indirizzo completo di residenza;
- partita IVA o codice fiscale del soggetto;
- oggetto del contratto;
- importo da corrispondere e dichiarazione in merito alla congruità del compenso e, ove possibile, criteri per la sua determinazione;
- ente ospitante e luogo della tenuta dei corsi (ove pertinente).

Fase Operativa

- 1) Una volta ricevuta la richiesta, il Servizio Amministrativo e Finanziario provvede a predisporre il contratto da stipulare con il privato.
- 2) Il Servizio Amministrativo e Finanziario trasmette al Presidente del Fondo il contratto per la firma.
- 3) Il Servizio Amministrativo e Finanziario dovrà comunicare trimestralmente all'Organismo di Vigilanza l'elenco dei contratti di consulenza stipulati con i privati.

ALLEGATO 7

FINANZIAMENTI

Il Responsabile Amministrativo e Finanziario dovrà verificare almeno ogni 6 (sei) mesi che le somme oggetto di finanziamenti siano state destinate ai fini per i quali sono state erogate.

L'elenco dei finanziamenti erogati, con l'indicazione della relativa destinazione, dovrà essere fornito semestralmente all'Organismo di Vigilanza.

ALLEGATO 8

ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI

In merito **all'acquisto di beni**, il pagamento dei beni acquistati può essere effettuato solo previa verifica di quanto segue:

1. della conformità di quanto consegnato a quanto ordinato;
2. della consegna degli stessi;
3. dell'esistenza del relativo documento di trasporto.

In merito **all'acquisto di servizi**, deve essere osservato quanto segue:

1. redazione dell'elenco dei fornitori abituali;
2. verifica semestrale da parte dal Servizio Amministrativo e Finanziario dei nominativi dei fornitori di servizi;
3. controllo a campione da parte dal Servizio Amministrativo e Finanziario dell'effettività dei servizi forniti da parte fornitori non abituali;
4. il beneficiario del servizio deve dichiarare di aver ricevuto effettivamente il servizio in esame mediante firma della relativa fattura.

Si considerano non abituali i fornitori di servizi che abbiano rapporti con PREVIDIR da meno di tre (3) anni.

ALLEGATO 9

FATTISPECIE DEI REATI PRESUPPOSTO SOCIETARI

False comunicazioni sociali, anche se a danno dei soci e creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Tale fattispecie può realizzarsi anche nel caso in cui si cagioni un danno patrimoniale agli stessi soci o ai creditori.

La punibilità è esclusa se le falsità o le emissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora un amministratore delegato, ignorando l'indicazione del responsabile amministrativo, iscriva, ad esempio, un ammontare di crediti superiore al dovuto, al fine di non fare emergere una perdita.

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, allo scopo di perseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, si espongano false informazioni o si occultino dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari.

In concreto, questi Reati presupposto sono commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile di questi documenti e cioè il Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità. Tuttavia, è altresì possibile che reati di questo genere siano commessi da "sottoposti" dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale ancorché circoscritto. In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti "qualificati" che nel recepire il dato falso lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale.

Falsità nelle relazioni o comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestino il falso od occultino informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

Impedito controllo (art. 2625, Il comma c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, cagionando in tal modo un danno ai soci.

Si precisa come il fatto debba essere realizzato nell'interesse della società e non, ad esempio, di amministratori e di una parte della compagine sociale.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora ad esempio un amministratore occultati, anche per mezzo di artifici, documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di una specifica normativa.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni su azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Tale reato può essere commesso anche da amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistino o sottoscrivano azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

È interessante rilevare come l'attuale formula aperta, usata dalla disposizione novellata, consenta di ipotizzare la concretizzazione di questo reato anche ad esempio nel caso in cui l'amministratore abbia proceduto alle descritte operazioni di riduzione, fusione o scissione in situazione di conflitto di interessi con la società ed in violazione delle disposizioni previste dal novellato art. 2634 c.c.

Omissa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, violi gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, cagionando danni alla società o a terzi.

L'ipotesi di maggiore rilievo, che richiede quindi una più attenta valutazione ai fini della predisposizione di adeguate misure di controllo idonee a prevenire la commissione del reato di specie, sembra essere quella in cui la condotta omissiva dell'amministratore abbia causato danni non alla società di appartenenza, bensì ai terzi che sono venuti in contatto ed hanno concluso con la società medesima rapporti giuridici di qualsiasi

genere.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, ad esempio, l'amministratore delegato di una società quotata non dichiari volutamente al CdA il suo interesse personale o di suoi familiari in una determinata operazione all'esame del Consiglio di Amministrazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionino un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 e art. 2635-bis, comma 1 c.c.)

Tali ipotesi di reato si configurano qualora un soggetto offra, dia o prometta denaro o altre utilità non dovuta agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori e comunque a coloro che siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei doveri d'ufficio o dell'obbligo di fedeltà, cagionando nocumento alla di loro società.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, con atti simulati o fraudolenti, si determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Si precisa che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora l'amministratore delegato, ad esempio, predisponga apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, diffondendo notizie false, ovvero ponendo in essere operazioni simulate o altri artifici, si provochi una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero si incida in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Si precisa che per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora il dipendente di una società diffonda alla stampa notizie false sulla società medesima, in modo da determinare una sensibile alterazione del prezzo riguardante il titolo azionario di detta società.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongano fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero occultino con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

Tale reato può essere commesso anche da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, o da enti e soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti che, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora gli amministratori di società quotata in borsa, ad esempio,

trasmettano alla Consob il progetto di bilancio con relazioni e allegati, riportando notizie false relativamente a determinate rilevanti operazioni sociali al fine di evitare possibili controlli da parte della Consob.

ALLEGATO 10

TENUTA DELLA CONTABILITÀ E DOCUMENTAZIONE DEI DATI CONTABILI

Ogni operazione che produca effetto sulla situazione economico patrimoniale dell'azienda deve essere prontamente e sistematicamente annotata secondo i principi contabili di riferimento e le norme di legge in vigore (artt. 2423 e ss del Codice Civile).

Le scritture contabili devono essere supportate da idonea documentazione e sottoposte a validazione da parte di un controllore (persona diversa da chi ha redatto la prima nota) prima di essere inserite nel sistema contabile.

Prova del controllo è la sigla del controllore apposta sulla copia cartacea della prima nota, che deve essere archiviata secondo la numerazione attribuita automaticamente dal sistema contabile.

ALLEGATO 11

PROCEDURE DI CONTROLLO E VALIDAZIONE DI SALDI CONTABILI

Con cadenza periodica e almeno ogni trimestre, tutti i saldi patrimoniali devono essere oggetto di controllo e validazione attraverso la riconciliazione degli stessi con la documentazione di supporto e attraverso la ricostruzione della movimentazione dei saldi da un periodo a quello successivo.

In particolare:

- i saldi contabili di cassa devono essere corrispondenti alla conta fisica di cassa;
- i saldi bancari devono essere regolarmente sottoposti a riconciliazione bancaria, e le riconciliazioni bancarie devono essere controllate e firmate dal responsabile amministrativo, o comunque da persona diversa da chi ha preparato le riconciliazioni bancarie;
- i saldi relativi ai crediti e ai debiti commerciali devono essere corrispondenti alle risultanze dei relativi partitari;
- lo scadenziario dei crediti verso clienti e dei debiti verso fornitori deve essere regolarmente sottoposto al responsabile amministrativo per il controllo;
- i saldi relativi alle rimanenze devono essere corrispondenti alla conta fisica delle giacenze e la loro valutazione deve essere documentata e ripercorribile, nonché validata dal responsabile amministrativo, o comunque da persona diversa da chi ha effettuato la valutazione delle giacenze;
- i saldi relativi alle immobilizzazioni devono essere corrispondenti alle risultanze del libro cespiti, e la movimentazione dei saldi deve essere adeguatamente riconciliata e documentata;
- i saldi relativi alle partite aperte nei confronti dei dipendenti devono essere riconciliati con la documentazione di supporto e validati dal responsabile Risorse Umane;
- i saldi relativi ad accantonamenti per fatture e note credito da ricevere da fornitori devono essere documentati da idonea documentazione di supporto e periodicamente controllati dal responsabile amministrativo, o da persona diversa da chi ha determinato gli accantonamenti;
- i saldi relativi ad accantonamenti per fatture e note credito da emettere a clienti devono essere documentati da idonea documentazione di supporto e periodicamente controllati dal responsabile amministrativo, o da persona diversa da chi ha determinato gli accantonamenti;
- i saldi relativi alle imposte correnti e differite devono essere validati da parte del responsabile amministrativo e con riferimento ai saldi di fine anno anche da un consulente esterno fiscalista;
- ogni altro saldo di bilancio deve essere ciclicamente oggetto di controllo da parte del responsabile amministrativo, o da persona diversa da chi ha determinato il saldo stesso.

ALLEGATO 12

FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO TRIBUTARI

Delitti in materia di dichiarazione

Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. ⁽²⁾

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. ⁽³⁾

[3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni.] ⁽¹⁾

(1) Comma abrogato dall' art. 2, comma 36-vicies semel, lettera a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, D.L. n. 138/2011.

(2) Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e, successivamente, dall' art. 39, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

(3) Comma aggiunto dall' art. 39, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019

Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ^{(1) (2)}

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: ⁽³⁾

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

(1) Articolo modificato dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. b) e c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il comma 36-vicies bis del medesimo art. 2, D.L. n. 138/2011. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 3, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

(2) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, aggiunto dall' art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186..

(3) Alinea così modificato dall' art. 39, comma 1, lett. c), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

Art. 4. Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: ⁽³⁾

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; ⁽¹⁾

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni ⁽²⁾.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b). ⁽⁴⁾

(1) La presente lettera è stata così modificata dall' art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e dall' art. 39, comma 1, lett. e), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

(2) La presente lettera è stata così modificata dall' art. 39, comma 1, lett. f), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

(3) Alinea così modificato dall' art. 39, comma 1, lett. d), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

(4) Comma così modificato dall' art. 39, comma 1, lett. g), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

Art. 5. Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. ⁽¹⁾

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. ⁽²⁾

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

(1) Da ultimo il presente comma è stato così modificato dall' art. 39, comma 1, lett. h), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

(2) Comma così modificato dall' art. 39, comma 1, lett. i), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

Art. 6. Tentativo

1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo ⁽¹⁾.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio -15 marzo 2002, n. 49 (Gazz. Uff. 20 marzo 2002, n. 12, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 9, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 7. Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio ⁽¹⁾

[1. Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio.

2. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli.]

(1) Articolo abrogato dall' art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

Capo II

Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte

Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. ⁽²⁾

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. ⁽³⁾

[3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni) per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni. ⁽¹⁾]

(1) Comma abrogato dall' art. 2, comma 36-vicies semel, lettera g), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, D.L. n. 138/2011.

(2) Comma così modificato dall' art. 39, comma 1, lett. l), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

(3) Comma aggiunto dall' art. 39, comma 1, lett. m), [D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

Art. 9. Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. In deroga all'articolo 110 del codice penale:

a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2;

b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 8 ⁽¹⁾.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio -15 marzo 2002, n. 49 (Gazz. Uff. 20 marzo 2002, n. 12, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 9, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. ⁽¹⁾

(1) Comma così modificato dall' art. 39, comma 1, lett. n), [D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

Art. 10-bis. Omesso versamento di ritenute dovute o certificate ^{(1) (2) (4) (5)}

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. ⁽³⁾

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 414, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(2) Rubrica così modificata dall' art. 7, comma 1, lett. a), [D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158](#).

(3) Comma così modificato dall' art. 7, comma 1, lett. b), [D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158](#). Il presente comma era stato modificato dall' art. 39, comma 1, lett. o), [D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), con l'efficacia prevista dal comma 3 del medesimo art. 39; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 19 dicembre 2019, n. 157).

Art. 10-ter Omesso versamento di IVA ^{(1) (2)}

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta. ⁽³⁾

(1) Articolo inserito dall'art. 35, comma 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e, successivamente, così sostituito dall' art. 8, comma 1, [D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158](#).

(2) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, aggiunto dall' art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186.

(3) Il presente comma era stato modificato dall' art. 39, comma 1, lett. p), [D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), con l'efficacia prevista dal comma 3 del medesimo art. 39; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 19 dicembre 2019, n. 157).

Art. 10-quater Indebita compensazione ⁽¹⁾

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

(1) Articolo inserito dall'art. 35, comma 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e, successivamente, così sostituito dall' art. 9, comma 1, [D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158](#).

Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ⁽¹⁾

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 29, comma 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

ALLEGATO I

FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

- **Omicidio colposo** (articolo 589 del codice penale)
 - 1) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

- **Lesioni personali colpose gravi o gravissime** (articolo 590, comma 3, del codice penale)
 - 1) Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
 - 2) Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.
 - 3) Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.
 - 4) Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
 - 5) Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

ALLEGATO ii

PROTOCOLLO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

PREVIDIR adotta una serie di procedure e disposizioni in materia di prevenzione antinfortunistica ed igiene, che, oltre ad essere conformi a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, pongono vincoli ulteriori al fine di ridurre al minimo i rischi connessi in coerenza con la politica aziendale di salute, sicurezza e ambiente, nel garantire un luogo di lavoro salubre e sicuro per tutti coloro i quali svolgono la loro prestazione, a qualunque titolo, presso le sedi della Società.

PREVIDIR ha in atto un programma di accoglienza per i nuovi assunti che prevede uno specifico addestramento in materia di salute e sicurezza in azienda e comprende anche la consegna di un manuale contenente i necessari riferimenti alla normativa vigente ed alle procedure e disposizioni aziendali.

ALLEGATO 3

FATTISPECIE DEI REATI PRESUPPOSTO INFORMATICI

Con Legge 18 marzo 2008 n. 48 – “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica*”, assunta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno - è stato introdotto, nel D. Lgs 231/2001, l'art. 24 bis con rubrica “*Delitti informatici e trattamento illecito di dati.*”

Art. 24-bis. D. Lgs. nr. 231/01.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

* * *

Art. 491-bis c.p.

Documenti informatici

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

Tale ipotesi di reato può configurarsi qualora alcuna delle falsità previste nel Libro II, Titolo VII, Capo III del codice penale (segnatamente i Reati presupposto di cui agli artt. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 490 c.p. in tema di falsità in atti pubblici e scrittura privata) riguardi un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria.

Art. 615-ter c.p.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Tale ipotesi di reato può configurarsi in caso di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico o in caso di permanenza all'interno dello stesso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Pene differenti sono previste qualora il reato sia commesso, abusando della sua posizione, da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, ovvero nel caso in cui dal fatto sia derivata la distruzione o il danneggiamento del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti o l'interruzione totale o parziale del funzionamento.

Art. 615-quater c.p.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Tale ipotesi di reato può configurarsi in caso di acquisizione, circolazione abusiva o aggiramento di parole chiave o altri codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Art. 615-quinquies c.p.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'“interruzione, totale o parziale, o l'“alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

Tale ipotesi di reato può configurarsi qualora allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico e i dati, informazioni o programmi in esso contenuti o pertinenti, o al fine di favorirne l'interruzione totale o parziale o la manipolazione del suo funzionamento, ci si procuri o si producano, riproducano, importino, diffondano, comunichino, consegnino o, comunque si mettano a disposizione di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Art. 617-quater c.p.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Tale ipotesi di reato può configurarsi qualora siano intercettate, impedito o interrotte fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. Nel caso in cui il reato sia compiuto in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico è prevista una pena più grave. Lo stesso avviene nel caso in cui il fatto sia posto in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o dall'operatore del sistema i quali compiono il reato abusando dei loro poteri.

Art. 617-quinquies c.p.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Tale ipotesi di reato può configurarsi qualora vengano installate, fuori dai casi previsti dalla legge, apparecchiature idonee ad intercettare, impedire o interrompere 103 comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Art. 635-bis c.p.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.

Tale ipotesi di reato può configurarsi qualora siano deteriorati, alterati o cancellati dati, informazioni o programmi informatici altrui. Se il reato è stato compiuto con violenza fisica o psicologica o se a commetterlo sia un operatore del sistema abusando della sua qualità è prevista una pena più grave.

Art. 635-ter c.p.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Tale ipotesi di reato può configurarsi qualora siano deteriorati, alterati o cancellati dati, informazioni o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Qualora il deterioramento, l'alterazione o la cancellazione abbiano avuto i loro effetti, la pena è aumentata. Se il reato è stato compiuto con violenza fisica o psicologica o se a commetterlo sia un operatore del sistema abusando della sua qualità è prevista una pena più grave.

Art. 635-quater c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Tale ipotesi di reato può configurarsi qualora siano distrutti, danneggiati o resi in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui attraverso la distruzione, deterioramento, cancellazione, soppressione, introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi. Se il reato è stato compiuto con violenza fisica o psicologica o se a commetterlo è un operatore del sistema abusando della sua qualità è prevista una pena più grave.

Art. 635-quinquies c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Tale ipotesi di reato può configurarsi qualora siano distrutti, danneggiati o resi in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità attraverso la distruzione, deterioramento, cancellazione, soppressione, introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi. Se il reato è stato compiuto con violenza fisica o psicologica o se a commetterlo sia un operatore del sistema abusando della sua qualità è prevista una pena più grave.

Art. 640-quinquies c.p.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui chi certifica firme elettroniche violi obblighi di legge per il rilascio delle stesse, al fine di procurare a sé od altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno.

ALLEGATO 16

PROTOCOLLO PREVENZIONE REATI INFORMATICI

A. Le aree di rischio e le funzioni aziendali coinvolte con riferimento ai Reati presupposto di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. 231/01

Per le attività svolte dal Servizio Information Technology (di seguito "IT") si possono individuare le seguenti aree a rischio reato, connesse all'utilizzo dei sistemi informativi:

1. Gestione Attività Informatica

Possibili modalità di commissione dei Reati presupposto nei confronti dei soggetti pubblici e/o privati

Nel Servizio IT si rendono astrattamente possibili "*reati presupposto*" di diverso tipo, collegati direttamente o indirettamente con l'uso di strumenti informatici e telematici. Anzitutto possono commettersi Reati presupposto in tema di falsità documentali (in/con documentazione informatica), frode informatica, ovvero accesso abusivo a sistema informatico o telematico (ad es. del Ministero della Salute o enti ispettivi, con cui la società ha rapporti, od anche di una società concorrente).

Qui di seguito un elenco (non esaustivo) di ipotesi di condotta che possono integrare uno dei Reati presupposto di cui all'art. 24-bis D. Lgs. 231/2001:

- falsità di documento informatico privato;
- falsità di documento informatico pubblico;
- abusiva introduzione in un sistema informatico/telematico;
- permanenza all'interno di un sistema informatico/telematico contro la volontà espressa o tacita del titolare dello *ius excludendi*;
- abusivo procacciamento di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza;
- abusiva diffusione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza;
- abusiva comunicazione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza;
- abusiva consegna di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza;
- comunicazione a terzi di indicazioni o istruzioni atte a accedere illegittimamente ad un sistema informatico o telematico;
- cessione di programma informatico, idoneo al danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- diffusione di programma informatico idoneo al danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o a esso pertinenti ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- intercettazione fraudolenta di comunicazioni intervenute all'interno di un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- impedimento fraudolento di comunicazioni svolgentisi all'interno di un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- interruzione fraudolenta di comunicazioni svolgentisi all'interno di un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;

- intercettazione fraudolenta di comunicazioni intervenute all'interno di un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- impedimento fraudolento di comunicazioni svolgentisi all'interno di un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- interruzione di comunicazioni di comunicazioni svolgentisi all'interno di un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- distruzione, in tutto o in parte, di sistemi informatici o telematici altrui;
- deterioramento, in tutto o in parte, di sistemi informatici o telematici altrui;
- rendere inservibili, in tutto o in parte, sistemi informatici o telematici altrui;
- distruzione, in tutto o in parte, di programmi, informazioni o dati altrui;
- deterioramento, in tutto o in parte, di programmi, informazioni o dati altrui;
- rendere, in tutto o in parte, inservibili programmi, informazioni o dati altrui;
- distruzione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- deterioramento di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- cancellazione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- alterazione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- ostacolo al funzionamento di sistemi informatici o telematici altrui;
- introduzione di dati, informazioni o programmi atti a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui;
- trasmissione di dati, informazioni o programmi atti a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui.

B. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO IN ORDINE AI REATI PRESUPPOSTO DI CUI ALL'ART. 24-BIS DEL D.L.GS. 231/01

(i) Introduzione

PREVIDIR adotta specifiche procedure e istruzioni, in relazione alle attività informatiche svolte in azienda.

Con apposito Regolamento denominato "*Regolamento per l'uso delle risorse informatiche*" sono definite chiare regole riguardo all'uso del sistema informativo e delle risorse elettroniche, telematiche e telefoniche, al fine di garantire l'utilizzo appropriato degli stessi, in linea con una politica aziendale trasparente. L'utilizzo dello strumento informatico (in primis il PC) è strettamente collegato all'attività svolta dall'utente in ambito aziendale.

Inoltre, apposite procedure e istruzioni stabiliscono le regole da adottare in materia di amministrazione dell'infrastruttura e delle applicazioni, di *backup* e di *restore*, nonché di archiviazione e ripristino dei dati.

(ii) Procedura accessi al sistema informativo e gestione personal computer individuali

La procedura ha lo scopo di regolamentare le autorizzazioni all'accesso al Sistema Informativo Aziendale e la gestione dei personal computer assegnati ai dipendenti e agli esterni, onde proteggere il patrimonio dei dati aziendali

In particolare la procedura prevede regole per:

- la creazione di nuove utenze di rete
- l'assegnazione delle credenziali per l'accesso ai sistemi informatici
- la creazione delle password e la loro modifica periodica
- l'accesso ai sistemi informatici in caso di indisponibilità dell'utente autorizzato
- l'assegnazione dei profili di accesso degli utenti in relazione alla mansione svolta in azienda
- la protezione degli strumenti informatici
- il backup e il ripristino delle apparecchiature

(iii) Regolamento per l'uso delle risorse informatiche

Il Regolamento adottato per l'utilizzo del sistema informatico e di comunicazione si applica a tutti i dipendenti PREVIDIR senza distinzione di ruolo e/o di livello e a prescindere dal rapporto contrattuale. In tale contesto, si applica, in via esemplificativa a lavoratori somministrati, collaboratori a progetto, in stage e consulenti.

Esso si applica, altresì, all'utilizzo di PC portatili, laddove la responsabilità della custodia e la cura della rimozione di eventuali file elaborati prima della riconsegna spetta all'utente assegnatario.

Le medesime disposizioni si applicano anche nei confronti di incaricati esterni quali agenti e forza vendita.

Il Regolamento in parola disciplina l'utilizzo dei sistemi informativi con riferimento a:

- utilizzo del personal computer da parte dell'utente;
- utilizzo della rete PREVIDIR;
- uso della posta elettronica;
- navigazione in internet;
- utilizzo dei telefoni, fax e fotocopiatrici.

ALLEGATO 17

FATTISPECIE DEI REATI PRESUPPOSTO IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

L'elenco dei Reati presupposto suscettibili di determinare la responsabilità amministrativa di un ente è stato ampliato con la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" che ha introdotto il nuovo articolo 25-nonies del D. Lgs. 231/01.

Art. 25-nonies D. Lgs. nr. 231/01

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

"In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941".

* * *

Art. 171 L. 633/41

Le parti inserite tra parentesi quadre non sono espressamente richiamate dal D.Lgs. 231/01 ma sono state ugualmente inserite per una migliore comprensione delle condotte delittuose.

"[Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

[b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso); f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato].

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i Reati presupposto di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità

dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.]

[La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164".

La norma punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. Se il reato è commesso con riguardo ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore, è prevista una sanzione più grave. La Legge del 22 aprile 1941, n 633 considera "opere dell'ingegno protette" anche le opere scientifiche, i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere di disegno industriale.]

Art. 171-bis L. 633/41

"Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".

Tale reato può configurarsi quando:

- abusivamente si duplicano, per trarne profitto, programmi per elaboratore ovvero si importano, distribuiscono, vendano, detengano a scopo commerciale o imprenditoriale o si concedano in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE (shareware, freeware, demo);
- vengano usati mezzi atti a consentire la rimozione o l'elusione di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- si riproduca o diffonda su supporti non contrassegnati SIAE, il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64quinquies e 64sexies della legge in parola;
- si estraggano o si reimpieghino parti di banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102bis e 102ter del medesimo testo normativo;
- si distribuiscano o si vendano parti di una banca di dati.

Art. 171-ter L. 633/41

"È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o

supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei Reati presupposto previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;*
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

Il reato in questione può configurarsi laddove a fini di lucro e per uso non personale, abusivamente si duplicano, riproducano, trasmettano o diffondano in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, opere o parti di opere dell'ingegno, letterarie, drammatiche, scientifiche, anche se inserite in opere collettive o composite o in banche dati. È punito, altresì, colui che pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduca nel territorio dello Stato o detenga per la cessione o la commercializzazione, proiettando o facendo ascoltare in pubblico, con qualsiasi procedimento, duplicazioni o riproduzioni abusive di opere dell'ingegno.

Art. 171-septies L. 633/41

“La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.*

Art. 171-octies L. 633/41

“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

La trattazione degli artt. 171-septies e 171-octies della l. n. 633/41 viene omessa in quanto, allo stato, la Società non svolge attività a rischio di commissione di tali Reati presupposto.

ALLEGATO 18

PROTOCOLLO PREVENZIONE REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

A. Le aree di rischio e le funzioni aziendali coinvolte con riferimento ai Reati presupposto di cui all'art. 25-nonies del D.Lgs. 231/01

A. Quanto all'immissione di opere altrui in reti telematiche (con eventuali e particolari modalità quali deformazione dell'opera o usurpazione della sua paternità), su un piano teorico, ogni attività aziendale che implichi utilizzo di PC potrebbe essere esposta a rischio;

B1. Quanto alla detenzione, diffusione o duplicazione di programma per elaboratore in supporti senza contrassegno SIAE, su un piano teorico, ogni attività aziendale che implichi utilizzo di PC potrebbe essere esposta a rischio;

B2. Quanto alla duplicazione o diffusione di banche dati o parti di esse su un piano teorico, ogni attività aziendale che implichi utilizzo di PC potrebbe essere esposta a rischio;

In relazione alle attività aziendali che comportano l'utilizzo del PC si possono individuare i seguenti comportamenti a rischio reato, connessi all'utilizzo dei sistemi telematici e informatici:

- accesso (logico) alla rete aziendale;
- immissione nei sistemi telematici di dati scientifici, fotografie, brani musicali, disegni ed altre opere di ingegno di terzi estranei alla Società;
- gestione e utilizzo (con modalità di deformazione, modificazione, usurpazione, etc.) nei sistemi telematici di dati scientifici, fotografie, brani musicali, disegni ed altre opere di ingegno di terzi estranei alla Società;
- detenzione, duplicazione, diffusione di programma per elaboratore senza contrassegno SIAE;
- rimozione o elusione di dispositivi applicati a protezione di programma per elaboratore;
- utilizzo dei PC aziendali per accesso a banche dati;
- gestione (con modalità di deformazione, modificazione, usurpazione, estrazione, reimpiego, duplicazione, riproduzione, diffusione, cessione, etc.) di banca dati;
- gestione (con modalità di deformazione, modificazione, usurpazione, estrazione, reimpiego, duplicazione, riproduzione, diffusione, cessione, etc.) di opera dell'ingegno di terzi;
- manutenzione dei PC (interventi periodici e straordinari);
- adattamento/aggiornamento di sistemi informatici aziendali;
- perdita dei dati nelle reti telematiche.

Qui di seguito un elenco (non esaustivo) di ipotesi di condotta che possono integrare uno dei Reati presupposto di cui all'art. 25-nonies D. Lgs. 231/2001:

- diffusione in pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche, di un'opera altrui;
- usurpazione della paternità dell'opera, ovvero deformazione, mutilazione o altra modificazione di un'opera altrui;

- immissione in rete telematica di un’opera altrui non destinata alla pubblicazione;
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;
- distribuzione, vendita, detenzione, concessione in locazione a scopo commerciale di programmi per elaboratore;
- rimozione arbitraria o elusione di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione in pubblico, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, del contenuto di una banca dati;
- estrazione ovvero trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo
- reimpiego ovvero messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati, mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma della banca dati medesima;
- duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico di un’opera altrui con qualsiasi procedimento;
- importazione di duplicazioni o riproduzioni di opera altrui.

B. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO IN ORDINE AI REATI PRESUPPOSTO DI CUI ALL’ART. 25-NONIES DEL D.LGS. 231/01

(i) Introduzione

Qui di seguito i principi e le relative regole di condotta ritenuti rilevanti rispetto alle fattispecie prese in considerazione:

- a) vige il principio secondo cui il patrimonio della Società va tutelato anche nel comportamento quotidiano di ciascun dipendente; costituiscono patrimonio della Società anche i beni immateriali, siano essi oggetto di proprietà intellettuale (opere dell’ingegno, relativo diritto d’autore/copyright), siano essi oggetto di proprietà industriale (nomi, marchi, altri segni distintivi, disegni, modelli, brevetti).
- b) allorché la titolarità dei suddetti beni non sia della Società ma di terzi, va comunque rispettata e pertanto deve essere prevenuta in ogni momento la violazione dei relativi diritti dei terzi. Ciò vale sia per i beni dei terzi con cui la Società entri in rapporto (c.d. partners industriali o commerciali, quali i fornitori di beni e servizi), sia per i beni di soggetti concorrenti della Società o di terzi in genere;
- c) da quanto sopra, si desume che in ordine ai beni di proprietà intellettuale ogni dato e informazione della Società e dei terzi deve, di norma, essere valutato quanto alla rilevanza e importanza per il titolare e quindi essere classificato anche ai fini della protezione da rischio di dispersione, manipolazione, usurpazione ed altri illeciti comportamenti. Ciò vale per tutte le opere dell’ingegno, compresi i testi scientifici, disegni, opere cinematografiche nonché le “banche dati”. Analogamente, in ordine ai beni di proprietà industriale, la Società mira a proteggere sia quelli di cui essa è titolare, sia quelli che costituiscono patrimonio altrui.

(ii) Codice Etico e di Comportamento PREVIDIR

A tutela dei dati e delle informazioni il “Codice Etico e di Comportamento” di PREVIDIR prevede le seguenti regole di condotta e sistemi di controllo:

- Le informazioni non devono essere divulgate senza preventiva autorizzazione;
- Le informazioni devono essere discusse con altri dipendenti solo se questi necessitano di conoscerle;
- È necessario ricordare ai venditori che possono avvalersi di tali informazioni solo al fine di condurre trattative commerciali con PREVIDIR;
- Occorre fare attenzione a non divulgare inavvertitamente informazioni in nessun momento e in nessun contesto, inclusa l’interazione sociale;
- Occorre fare attenzione quando si trattano argomenti inerenti agli affari della Società fuori dall’ufficio. Inoltre è necessario assicurare ai partners commerciali dell’azienda che saranno protette le loro informazioni riservate dalla divulgazione inappropriata. Nel ricevere e gestire informazioni riservate di un’altra parte, non si deve accettare l’informazione a meno che non sussista un contratto di riservatezza firmato che contempli lo scambio di informazioni e non si devono acquisire informazioni riservate di un’altra parte in modo illegale o improprio.

La Direzione Risorse Umane è responsabile della formazione dei dipendenti sin dalla loro assunzione così da creare consapevolezza nei dipendenti in relazione agli obblighi e modalità di gestione di dati e informazioni riservati.

A tale scopo:

- informa i candidati all’assunzione che PREVIDIR è in possesso di informazioni di natura riservata, ha direttive atte a proteggere tali informazioni e che, in qualità di dipendente, l’aspirante è tenuto a mantenere riservate tali informazioni alle procedure aziendali;
- stipula un accordo di riservatezza con i dipendenti che abbiano funzioni di responsabilità, che deve essere accettato e firmato;
- assicura che nel corso dell’orientamento in fase di assunzione, i neo-dipendenti siano avvertiti della necessità di proteggere le informazioni classificate Riservato (Esclusivo);
- mantiene un programma continuo di consapevolezza della sicurezza al fine di proteggere le informazioni di natura Riservato (Esclusivo).

(iii) Regolamento per l’uso delle risorse informatiche

Con apposito Regolamento denominato “*Regolamento per l’uso delle risorse tecnologiche*” sono definite chiare regole riguardo l’uso del sistema informatico e delle risorse elettroniche e telematiche, al fine di garantire l’utilizzo appropriato degli stessi, in linea con una politica aziendale trasparente.

Secondo tale Regolamento vale quanto segue:

i) utilizzo del personal computer:

Non è consentito l’uso di programmi diversi da quelli ufficialmente installati dal personale del servizio IT per conto di PREVIDIR né viene consentito agli utenti di installare autonomamente programmi provenienti dall’esterno, sussistendo, infatti, il grave pericolo di introdurre virus informatici e/o di alterare la funzionalità delle applicazioni software esistenti. L’inosservanza della presente disposizione espone la PREVIDIR a gravi responsabilità civili; si

evidenza inoltre che le violazioni della normativa a tutela dei diritti d'autore, vengono sanzionate anche penalmente.

ii) gestione delle informazioni PREVIDIR:

in relazione alla protezione delle informazioni riservate lo "Standard di condotta professionale ed etica" dispone che "sono considerate informazioni riservate quelle informazioni relative ai prodotti, affari o attività della Società non disponibili pubblicamente e che possono avere un valore per la Società, i suoi concorrenti o altre entità. La nostra Società genera una grande quantità di informazioni e i dipendenti sono tenuti a sapere quali informazioni sono riservate e non devono essere divulgate al di fuori della Società. La divulgazione di informazioni riservate può distruggere il valore dell'informazione, danneggiare la posizione competitiva della nostra Società, violare la legge o influire sui nostri obblighi contrattuali. Ognuno di noi è responsabile del trattamento, mantenimento e smaltimento delle informazioni riservate in modo conforme alle procedure aziendali."

Per una completa comprensione dei sistemi di controllo e misure preventive adottate dalla Società a presidio di abusi e operazioni indebite, effettuati mediante o nei sistemi telematici ed informatici si rinvia alla parte del Modello riguardante i Reati presupposto informatici. Riteniamo in questa sede utile richiamare espressamente sistemi e misure riguardanti l'accesso alle banche dati di tipo informatico.

L'accesso alle banche dati personali di tipo informatico è consentito solamente ai soggetti muniti di apposita abilitazione dai personal computer loro in dotazione per lo svolgimento delle mansioni lavorative. La gestione delle abilitazioni e l'aggiornamento del pc è compito dell'Amministratore di sistema.

PREVIDIR adotta le seguenti misure di sicurezza:

- per accedere alle banche dati personali trattate su supporto informatico è necessario possedere una password di accesso ed un codice d'identificazione (d'ora in poi denominato "User ID").
- l'accesso alle banche dati è consentito solo ai soggetti in possesso degli strumenti di cui sopra.

ALLEGATO 19

PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO AMBIENTALI

PREVIDIR adotta una serie di procedure e disposizioni in materia di prevenzione della commissione dei Reati presupposto ambientali e di gestione delle eventuali anomalie ed emergenze, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi allo svolgimento della propria attività, in coerenza con la politica aziendale in materia di ambiente e di rispetto dell'ecosistema.

ALLEGATO 20

I reati-presupposto e le sanzioni previste dal decreto 231

Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Malversazione a danno dello Stato (art. 316-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</p> <p>Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Frode informatica (art. 640-<i>ter</i> c.p.)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p> <p>(da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)</p>	<p>divieto di contrattare con la P.A.</p> <p>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>

Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</p> <p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o</p>	<p>Da cento a cinquecento quote</p>	<p>interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</p> <p>divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>
<p>comunque di pubblica utilità (art. 635-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-<i>quinquies</i>, co. 3, c.p.)</p>		
<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-<i>quinquies</i> c.p.)</p>	<p>Fino a trecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni e servizi

<p>Falsità nei documenti informatici (art. 491-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-<i>quinqüies</i> c.p.)</p>	<p>Fino a quattrocento quote</p>	<p>divieto di contrattare con la P.A.</p> <p>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>
<p>Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (articolo 1, co.11, DL n. 105/2019)</p>	<p>Fino a quattrocento quote</p>	<p>divieto di contrattare con la P.A.</p> <p>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>

Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)</p> <p>Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)
<p>Scambio elettorale politicomafioso (art. 416-ter c.p.)</p> <p>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)</p> <p>Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)</p>		<p>sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.</p> <p>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>
<p>Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.)</p> <p>Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	

Art. 25 d.lgs. 231/2001 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p> <p>Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)</p> <p>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</p>	<p>Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>NO</p>
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.)</p> <p>Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)</p>	<p>Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>Durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è commesso da un apicale e non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni se il reo è un subordinato:</p> <p>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</p>

		<p>sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.</p> <p>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>divieto di pubblicizzare beni e servizi.</p> <p>Applicazione delle medesime sanzioni interdittive ma per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni se l'ente, prima della sentenza di primo grado, si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p>
<p>Concussione (art. 317 c.p.)</p> <p>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.) Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319quater c.p.)</p> <p>Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio</p>	<p>Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <p>interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</p> <p>sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.</p>

<p>e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)</p>		<p>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>
<p>Se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea: - peculato (art. 314 c.p.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) - abuso di ufficio (art. 323 c.p.) 	<p>Fino a 200 quote.</p>	

Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	Da trecento a ottocento quote	Per non oltre un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
Alterazione di monete (art. 454 c.p.) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di	Fino a cinquecento quote	

valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)		divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà	divieto di pubblicizzare beni e servizi
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo	
Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Fino a cinquecento quote	

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)		
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.)	Fino a duecento quote	
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.)	Fino a trecento quote	NO

Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)</p> <p>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</p> <p>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</p> <p>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</p> <p>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di</p>	Fino a cinquecento quote	NO
<p>proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)</p> <p>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)</p>		
<p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513bis c.p.)</p> <p>Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)</p>	Fino a ottocento quote	<p>interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</p> <p>sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.</p> <p>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>

25-ter d.lgs. 231/2001 - Reati societari		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE ¹	SANZIONI INTERDITTIVE
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da duecento a quattrocento quote	NO
Istigazione alla corruzione tra privati, limitatamente alla fattispecie attiva (art. 2635- <i>bis</i> co. 1, c.c.)	Da duecento a quattrocento quote	interdizione dall'esercizio dell'attività sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse
		- divieto di pubblicizzare beni e servizi
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da trecento a seicentosessanta quote	
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, c.c.)	Da quattrocento a seicento quote	
Falso in prospetto (v. art. 173 <i>bis</i> T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.) ²	Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a seicentosessanta quote, a seconda che sia o meno	NO

¹ La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità a seguito del reatopresupposto.

² L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, Legge n. 262/2005 (Legge di riforma del risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art. 173-*bis*) ma non è richiamata nell'art. 25-*ter* del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile. Inoltre, si segnala un difetto di coordinamento tra l'articolo 25-*ter* del decreto 231 e l'articolo 173-*bis* del T.U.F.:

	cagionato un danno	
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da duecento a duecentosessanta quote	
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010) ³	Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a ottocento quote, a seconda che sia cagionato o meno un danno ai destinatari delle comunicazioni	
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)	Da quattrocento a ottocento quote	
Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Da duecento a trecentosessanta quote	
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)		
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629bis c.c.)	Da quattrocento a mille quote	

quest'ultimo, nel riformulare il reato di falso in prospetto, non dà rilievo alla determinazione di un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto, a differenza di quanto continua a prevedere l'articolo 25-ter del decreto 231.

³ L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs. n. 39/2010 (Testo Unico revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto ma non è richiamata nell'art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile.

<p>Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di corruzione attiva (art. 2635, co. 3, c.c.)</p>	<p>Da quattrocento a seicento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
---	---	--

Art. 25-*quater* d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni	Da duecento a settecento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione
Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo	Da quattrocento a mille quote	definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.

Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583bis c.p.)	Da trecento a settecento quote	<p>Per almeno un anno:</p> <p>interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</p> <p>sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE ⁴
<p>Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-<i>bis</i>, co. 2, c.p.)</p> <p>Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-<i>ter</i>, co. 3 e 4 c.p.)</p> <p>Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Adescamento di minorenni (art. 609-<i>undecies</i> c.p.)</p>	<p>Da duecento a settecento quote (anche se relativi al materiale pornografico rappresentante immagini di minori o parti di esse)</p>	
<p>Prostituzione minorile (art. 600-<i>bis</i>, co. 1, c.p.)</p> <p>Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-<i>ter</i>, co. 1 e 2, c.p.)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <p>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto)</p>
<p>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 <i>quinquies</i> c.p.)</p>		<p>sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla</p>

⁴ Si prevede l'interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.

<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)</p> <p>Tratta di persone (art. 601 c.p.)</p> <p>Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)</p> <p>Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603bis c.p.)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<p>commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.</p> <p>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>
--	--------------------------------------	--

Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato

REATI-PRESUPPOSTO ⁵	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)	Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)	NO

⁵ L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, laddove posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono rilevare anche quali illeciti amministrativi. Ai sensi dell'articolo 187-*quinquies* del TUF, la Consob può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 100 mila a 15 milioni di euro ovvero da 100 mila a 25 milioni di euro, rispettivamente per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; inoltre, la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione dell'illecito, se il profitto o il prodotto siano di rilevante entità.

Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)	Mille quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)	Da duecentocinquanta a cinquecento quote	

Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)	Non superiore a duecentocinquanta quote	Per non più di sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25 *octies* d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-<i>bis</i> c.p.) Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-<i>ter</i> c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-<i>ter</i>.1, c.p.)</p>	<p>Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)</p>	<p>Per non più di due anni: interdizione dall'esercizio dell'attività sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>

Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. <i>a-bis</i> e co. 3, l. 633/1941)</p> <p>Tutela penale del <i>software</i> e delle banche dati (art. 171-<i>bis</i> l. 633/1941)</p> <p>Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-<i>ter</i> l. 633/1941)</p> <p>Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-<i>septies</i> l. 633/1941)</p> <p>Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-<i>octies</i> l. 633/1941)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p>	<p>Per non oltre un anno:</p> <p>interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.</p> <p>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>

Art. 25-*decies* d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377- <i>bis</i> c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO

Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 - Reati ambientali

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	Fino a duecentocinquanta quote	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	Da duecentocinquanta a seicento quote	Per non più di un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o

		concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13)	NO
	Da duecento a trecento quote (co. 2, 5, secondo periodo, 11)	Per non oltre sei mesi: interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452quaterdecies c.p.)	Da trecento a cinquecento quote (co. 1) Da quattrocento a ottocento quote (co. 2)	se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. a, e 6, primo periodo) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5) Da duecento a trecento quote (co. 3, secondo periodo) Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni	Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo, si applicano per non oltre sei mesi: interdizione dall'esercizio dell'attività sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.
	contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote (co. 1) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 2)	
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 4, secondo periodo)	NO

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1)	
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260- <i>bis</i> d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 6 e 7, secondo e-terzo periodo, e 8, primo periodo) Da duecento a trecento quote (co. 8, secondo periodo)	NO
Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150/1992)	Fino a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 1, art. 2, co. 1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3- <i>bis</i> , co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a un anno) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 2, art. 3- <i>bis</i> , co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a due anni) Da duecento a trecento quote (art. 3- <i>bis</i> , co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a tre anni) Da trecento a cinquecento quote (art. 3- <i>bis</i> , co. 1 se è prevista la reclusione superiore a tre anni)	NO
Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, l. 549/1993)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006)		
Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)	Fino a duecentocinquanta quote	
Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o

Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)	Da duecento a trecento quote	agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi
Inquinamento ambientale e disastro ambientale, di natura colposa (art. 452- <i>quinquies</i> c.p.)	Da duecento a cinquecento quote	NO
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452- <i>sexies</i> c.p.)	Da duecentocinquanta a seicento quote	NO
Delitti associativi aggravati ex art. 452- <i>octies</i> c.p.	Da trecento a mille quote	NO
Disastro ambientale (art. 452- <i>quater</i> c.p.)	Da quattrocento a ottocento quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.
		- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)	Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00	NO
Procurato ingresso illecito (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter, d.lgs. 286/1998)	Da quattrocento a mille quote	Per non oltre sei mesi: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, co. 5, d.lgs. 286/1998)	Da cento a duecento quote	Per non oltre sei mesi : <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse

		- divieto di pubblicizzare beni e servizi
--	--	---

Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 – Razzismo e xenofobia

<p>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-<i>bis</i>, c.p.)</p>	<p>Da duecento a ottocento</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito- divieto di contrattare con la P.A.- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse- divieto di pubblicizzare beni e servizi <p>Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui all'art. 604-<i>bis</i> c.p.</p>
--	--------------------------------	---

Art. 25- *quinquiesdecies* d.lgs. 231/2001 – Reati Tributari

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a centomila euro (art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> - Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a centomila euro (art. 2, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 500 quote	
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 500 quote	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a centomila euro (art. 8, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 500 quote	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a centomila euro (art. 8, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 400 quote	

Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ⁶ (art. 4 del d. lgs. 74/2000)	Fino a 300 quote
Omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 del d. lgs. 74/2000)	Fino a 400 quote
Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 quater del d. lgs. 74/2000)	Fino a 400 quote

⁶ Per gravi frodi IVA transfrontaliere si intendono i delitti commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Art. 25-sexiesdecies - d.lgs. 231/2001 – Contrabbando

Contrabbando (DPR 23 gennaio 1973, n. 43)	Fino a duecento quote. Quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote	<ul style="list-style-type: none">- Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
		<ul style="list-style-type: none">- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale

reati-presupposto	sanzioni pecuniarie	sanzioni interdittive
<p>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</p> <p>Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291<i>quater</i> d.P.R. 43/1973)</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<p>Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati-presupposto)</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi <p>Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.</p>
<p>Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3<i>bis</i>, 3-<i>ter</i> e 5, d.lgs. 286/1998)</p>	<p>Da duecento a mille quote</p>	<p>Per non oltre due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.

		<ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</p> <p>Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)</p>	Fino a cinquecento quote	NO

Nuovi reati presupposto

In data 29 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 (in attuazione della legge delega 22 aprile 2021, n. 53 recante 'Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea'). In particolare, tale intervento si è reso necessario per adeguare la normativa nazionale alla Direttiva 17 aprile 2019, n. 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dedicata alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

All'articolo 1 del decreto viene fornita una definizione delle fattispecie oggetto delle novità normative, e in particolare di 'strumento di pagamento diverso dai contanti', di 'dispositivo, oggetto o record protetto', di 'mezzo di scambio digitale' e di 'valuta virtuale'.

Novità normative in materia di riciclaggio e autoriciclaggio

In data 30 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 30 novembre 2021, n. 1195 che recepisce la direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale.

La normativa in esame introduce modifiche al codice penale e, in particolare, alla fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

Più specificamente, per tali fattispecie sono previsti:

l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto, che ora comprende anche **delitti colposi e le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;**

una diversa risposta sanzionatoria a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione.

Inoltre, per quanto riguarda la ricettazione sono previsti:

una aggravante, qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di una attività professionale;

una nuova ipotesi di ricettazione di speciale tenuità, qualora il reato presupposto sia costituito da una qualsiasi contravvenzione.

L'elenco di cui alle tabelle precedenti è stato aggiornato a seguito dell'entrata in vigore della Legge 23 Dicembre, 2021, n.238, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. (22G00004)".

In particolare, la legge citata ha introdotto alcune modifiche alle seguenti previsioni di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001:

- Codice Penale, art. 615-quater, "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici";
- Codice Penale, art. 615-quinquies, "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico";

- Codice Penale, art. 617-quater, “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”;
- Codice Penale, art. 617-quinquies, “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”;
- Codice Penale, art. 600-quater, “Detenzione o accesso a materiale pornografico”;
- Codice Penale, art. 609-undecies, “Adescamento di Minorenni”;
- T.U.F. (D.lgs. 58/1998), art. 184, “Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate”;
- T.U.F. (D.lgs. 58/1998), art. 185, “Manipolazione del mercato”.

ULTIMI PROVVEDIMENTI APPORTATI AL D.Lgs. 231/01 con D. L. n.105/2023 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023

- Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione (G.U. n.236 del 9 Ottobre 2023)
 - Modifica testo Art.24 D.Lgs231/01 e inserimento al suo interno delle fattispecie dei reati di Turbata libertà degli incanti (Art.353 c.p.) e di Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p.)
 - Modifica rubrica e testo Art.25-octies.1 D.Lgs231/01 e inserimento al suo interno dalla fattispecie del reato di Trasferimento fraudolento di valori (Art.512-bis c.p.)
 - Inserimento nell’Art.25-undecies D.Lgs231/01 dell’Art.255 D.Lgs152/2006 (Abbandono rifiuti) e modifica Art.452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e Art 452-quater c.p. (Disastro ambientale)

ULTIMI PROVVEDIMENTI APPORTATI AL D.Lgs. 231/01 con Legge n.93 del 14 Luglio 2023

- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica (G.U. n.171 del 24 Luglio 2023)
 - Modifiche all’ Art. 171-ter “Abusiva duplicazione di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. ” e all’Art. 174-ter “Legge sulla protezione del diritto d’autore ” entrambi della Legge 633/41 del 22/04/1941 che hanno interessato l’Art. 25-novies “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore” del D.Lgs 231/01
- ULTIMI PROVVEDIMENTI APPORTATI AL D.Lgs. 231/01 dal Decreto del 3 Febbraio 2023
 - Determinazione del costo medio del rimpatrio per l'anno 2023 dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (G.U. n. 138 del 15-06-2023)
 - Aggiornamento dell’ Art.22 comma 12-ter D.Lgs n.286/98 “Sanzione amministrativa accessoria” che ha interessato la fattispecie di reato dell’Art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” del i D.Lgs. 231/01

WHISTLEBLOWING – TUTELA DEL DIPENDENTE E/O DEL COLLABORATORE CHE SEGNALE ILLECITI – ART. 6, COMMA 2-BIS DEL D.LGS. 231/2001

Premessa

La legge n. 179/2017 concernente “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291/2017, ha regolamentato l’istituto del whistleblowing per il settore pubblico e privato.

Con specifico riguardo al settore privato la novella interviene inserendo all’art. 6, del D.Lgs. n. 231/2001, dopo il comma 2 i seguenti:

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su

elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa”.